



**AGENZIA DELLE ENTRATE**

**RISERVATO AI CONTRIBUENTI NON OBBLIGATI  
ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI**

Dati personali – Compilazione  
del frontespizio

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro  
dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e  
comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

**Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo**

**Quadro RH – Redditi di partecipazione  
in società di persone ed assimilate**

**Quadro RI – Redditi di capitale**

**Quadro RL – Redditi diversi**

**Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione  
separata e ad imposta sostitutiva**

**Quadro RT – Plusvalenze assoggettate  
ad imposta sostitutiva**

**Quadro RR – Contributi previdenziali**

**Modulo RW – Investimenti all'estero e  
trasferimenti da, per e sull'estero**

**Quadro AC - Amministratore di  
condominio**

**Persone fisiche non residenti - Guida alla  
compilazione del Modello UNICO 2002**

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RS

Quadro RE - Lavoro autonomo derivante  
dall'esercizio di arti e professioni

Le novità della disciplina del reddito d'impresa

Quadro RF - Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG - Impresa in contabilità  
semplificata

Quadro RD - Allevamento di animali

Quadro RS - Dati comuni ai quadri RA, RD,  
RE, RF, RG e RH

Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al  
D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RJ - Determinazione del reddito  
agevolabile ai fini DIT

Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa  
e riconoscimento dei maggiori valori iscritti -  
Applicazione dell'imposta sostitutiva  
(artt. da 12 a 16 della L. n. 342 del 2000)

Quadro RU - Crediti d'imposta concessi  
a favore delle imprese

# Fascicolo 2

# PF

## PERSONE FISICHE

# 2002

### MODELLO UNICO

Dichiarazione delle persone fisiche  
periodo di imposta 2001


Predisposto in due versioni:

**LIRE COLORE VERDE**      € **COLORE AZZURRO**


#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

Fascicolo 1 (*)	Fascicolo 2 (*)	Fascicolo 3

(\*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.  
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)



	<b>pag.</b>		<b>pag.</b>
1. Istruzioni per la compilazione del quadro RE	3	2. Istruzioni per la compilazione del modulo RW	34
2. Istruzioni per la compilazione del quadro RH	3	3. Istruzioni per la compilazione del quadro AC	37
3. Istruzioni per la compilazione del quadro RI	7		38
4. Istruzioni per la compilazione del quadro RL	11		45
5. Istruzioni per la compilazione del quadro RM	14		51
6. Istruzioni per la compilazione del quadro RT	17		52
	23		53
	31		55
1. Istruzioni per la compilazione del quadro RR	31		



## **INDICE**

---

**I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE**

**II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DEI PROSPETTI VARI**

**III. PERSONE FISICHE NON RESIDENTI GUIDA  
ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2002**

**APPENDICE**

TABELLA ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA  
APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI  
STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE

ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M.  
DEL 4 MAGGIO 1999

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il **Modello UNICO 2002, Persone Fisiche, Fascicolo 2**.

**Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.**

Il **quadro RE** deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 49 del TUIR, rientranti nel regime analitico, i redditi di lavoro autonomo, rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed i redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- nella **Sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

#### DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO

Nel **rigo RE1, colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività il codice deve essere riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

La **colonna 2** del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri. Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio del Fascicolo I, nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nel Fascicolo 3, paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

Nel **rigo RE2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche di attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4** colonna 3, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) da evidenziare in colonna 1;

Adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146) da evidenziare in colonna 1;

Emersione del lavoro irregolare (art. 1 della legge n. 383 del 2001) da evidenziare in colonna 2.

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **rigi RE2, RE3 e RE4** (colonna 3).

## **PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE**

### **ALTRI REDDITI**

#### **1. QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

##### **Generalità**

Per ulteriori informazioni può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO II, le voci "Altri redditi di lavoro autonomo" e "Esercizio di arti e professioni"

##### **SEZIONE I**

##### **SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI**

##### **Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni**

Vedere in APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi" ■

Vedere in APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Studi di settore" ■

##### **TOTALI COMPENSI**

Nel **rigo RE6**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, pari a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, pari a lire 8 milioni, per i motocicli ed euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

È importante sapere che non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, indicare:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 pari a lire 8 milioni, per i motocicli e euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.



Nel **rigo RE8**, indicare:

- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, pari a lire 7 milioni, per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69, pari a lire 1,5 milioni, per i motocicli e euro 413,17, pari a lire 800.000, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.


È importante sapere che non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2001 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contri-



Vedere nell'APPENDICE  
del Fascicolo 3, voce  
"Ammortamento degli immobili  
strumentali per l'esercizio  
di arti e professioni"



buate non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;

- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10**, indicare:

a **colonna 1**, l'importo relativo al costo del lavoro emerso (art. 1 legge 383 del 2001), già indicato in colonna 2.

a **colonna 2**, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:

- l'importo indicato a colonna 1;
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro o del sostituto e delle ritenute fiscali;  
Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76, pari a lire 350.000; il predetto limite è elevato a euro 258,23, pari a lire 500.000, per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

Nel **rigo RE11**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato o di collaboratore occasionale. L'ineducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.



Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA).

Nel **rigo RE13**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

■  
■



Nel **rigo RE16**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE17**, indicare l'importo dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, riguardante la detassazione del reddito di lavoro autonomo reinvestito, così come determinato nel quadro RS del fascicolo 3.

Nel **rigo RE18**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi **da rigo RE6 a rigo RE18**.

Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE5** e quello di **rigo RE19**.

**Il rigo RE21 deve essere compilato se si è verificata una delle seguenti situazioni:**

- **Presentazione dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001** (può essere utile consultare "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" nel fascicolo III, parte I). **Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.**
- **Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive.** L'art. 13 della Legge 388/2000 ha previsto, infatti, per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 50 del TUIR.
- **Regime sostitutivo per le attività marginali.** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto, infatti, un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti ministeriali e comunque non superiore a euro 25.822,84, pari a lire 50 milioni.  
Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito (rigo RE20), determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base al comma 4 dell'art. 14 della legge 388/2000 (da indicare a rigo RE2), nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 50 del TUIR (righe da RE6 a RE18), ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15 per cento. Le modalità con cui devono essere determinate le riduzioni dei ricavi in base agli studi di settore sono state individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002.




Nel **rigo RE21** indicare:

- a **colonna 1**:
    - **Il codice 1** in caso di presentazione di domanda di emersione;
    - **Il codice 2** in caso di regime fiscale delle nuove iniziative produttive;
    - **Il codice 3** in caso di regime fiscale delle attività marginali.
  - a **colonna 2** l'imposta sostitutiva, calcolata sull'importo di colonna 3, pari al:
    - 10% **se indicato il codice 1**. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF con il modello di pagamento F24. A tal fine è stato istituito il codice tributo 1802;
    - 10% **se indicato il codice 2**. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF con il modello di pagamento F24. A tal fine è stato istituito il codice tributo 4025;
    - 15% **se indicato il codice 3**. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF con il modello di pagamento F24. A tal fine è stato istituito il codice tributo 4026.
  - a **colonna 3** il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:
    - **se indicato il codice 1** - alla differenza tra il rigo RE20 di questa dichiarazione e quello della dichiarazione precedente; se l'importo è minore di zero indicare zero. Si precisa che questo importo, non può, in ogni caso essere superiore al triplo del costo del lavoro emerso.
    - **se indicato il codice 2 o 3** - all'importo di rigo RE20.
- Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 riportare zero.

Può essere utile consultare  
il capitolo "Le novità della  
disciplina del reddito  
d'impresa" del fascicolo III  
parte I

**TOTALE SPESE**

**Reddito (o perdita) delle  
attività professionali  
ed artistiche**



### REDDITO (O PERDITA) SOGGETTO A IMPOSTA ORDINARIA

Nel **rigo RE22** indicare la differenza tra l'importo di rigo RE20 e l'importo di rigo RE21 colonna 3 (solo se indicato il codice 1). Tale importo dovrà essere sommato agli altri redditi Irpef e riportato al rigo RN1 col. 2. Chi non ha presentato apposita dichiarazione di emersione e non rientra in nessuno dei regimi sostitutivi sopra descritti dovrà riportare a rigo RE22 l'importo di rigo RE20.

### DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Nel **rigo RE23**, vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1. Indicare tale importo al netto dell'eventuale agevolazione prevista dall'art. 4 della Legge 383/2001 (da evidenziare nel rigo RE17), sommarlo agli altri redditi IRPEF e riportarlo al rigo RN1, colonna 2.

Nel **rigo RE24**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

**In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.**

Nel **rigo RE25**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale. Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Nel **rigo RE26**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE27**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;

Nel **rigo RE28**, indicare gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo RE29**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi **da rigo RE25 a rigo RE28**.

Nel **rigo RE30**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

- 25 per cento dei proventi di **rigo RE25**;
- 15 per cento dei compensi di **rigo RE26**.

Nel **rigo RE31**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE29** e quello di **rigo RE30**. Sommare l'importo di **rigo RE31** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1, colonna 2**, del **quadro RN**.

Nel **rigo RE32**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26, colonna 2**, del **quadro RN**.

### Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata:

- dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR;
- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dai membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente al-

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 3 la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Può essere utile consultare il capitolo "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" del fascicolo III parte 1

#### **Ritenute d'acconto**

### **SEZIONE II**

**SOGGETTI NON OBBLIGATI  
ALLA TENUTA DELLE  
SCRITTURE CONTABILI**

**TOTALE COMPENSI,  
PROVENTI E REDDITI**

**Deduzioni forfetarie  
delle spese di produzione,  
dei compensi e dei proventi  
di cui ai righi RE25 e RE26**

**Totale netto  
compensi, proventi e  
redditi**

**Ritenute d'acconto**

## **2. QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE**

**Generalità**

la propria quota, nel quadro RM. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. l), del citato art. 16.

Il presente quadro va utilizzato anche per indicare l'ammontare dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto spettanti ai sopraindicati soggetti.

Si ricorda che:

1. i redditi o le perdite delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili. Con riguardo alle perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale, le stesse sono imputate ai soli soci accomandatari. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti, l'atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa, essendo indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG;
2. i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa. Il reddito dell'impresa familiare, in misura non superiore al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, è imputato a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente;
3. i redditi o le perdite dell'azienda coniugale sono imputati a ciascun coniuge, secondo le regole illustrate al punto 1, se l'azienda è gestita in forma societaria, o, al punto 2, se non è gestita in forma societaria. Si ricorda che, in quest'ultimo caso, il reddito da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare;
4. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare dell'impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.


**Questa sezione è composta dai righe da RH1 a RH4: qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli.**

Nei righe della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:


- **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata;
- **colonna 2**, il codice di attività della stessa;
- **colonna 3**, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato:
  - 1 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità ordinaria o GEIE;
  - 2 – se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti o società semplici;
  - 3 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito al socio;


- **colonna 4**, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;
- **colonna 5**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno "-") della società partecipata imputata al dichiarante;
- **colonna 6**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si fa presente che detta possibilità è consentita per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, per effetto della disposizione introdotta nel comma 3 dell'art. 8 del TUIR, dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358;
- **colonna 7**, va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA;
- **colonna 8**, va barrata se spettano le detrazioni d'imposta di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR per i redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUIR o di impresa in contabilità semplificata;
- **colonna 9**, la parte di reddito, indicato in colonna 5, che fruisce dell'agevolazione DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 10**, la differenza tra l'importo di colonna 5 e quello di colonna 9;
- **colonna 11**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito at-



**SEZIONE I**  
**DATI DELLA SOCIETÀ,**  
**ASSOCIAZIONE, IMPRESA**  
**FAMILIARE, AZIENDA**  
**CONIUGALE O GEIE**



Vedere in APPENDICE la voce  
"Perdite riportabili senza  
limiti di tempo"



tribuita ai soci, indicata nella colonna 5, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;

- **colonna 12**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante;
- **colonna 13**, la quota di imposte pagate all'estero dalla società partecipata imputata al dichiarante. In tale quota va compresa anche quella derivante da imposte figurative;
- **colonna 14**, la quota del credito d'imposta ordinario sui dividendi spettante al dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- **colonna 15**, la quota del credito d'imposta limitato spettante al dichiarante;
- **colonna 16**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante al dichiarante, tra i quali:
  - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci;
- **colonna 17**, la quota di reddito rideterminato nel 2001 dalla partecipata, relativamente al 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis della legge 133 del 1999. La colonna va comunque compilata qualora il dichiarante abbia imputato il reddito agevolato nel 1999, anche se il reddito non sia mai stato rideterminato. In tal caso va confermato l'importo imputato nel medesimo anno 1999. Se il reddito è stato rideterminato nel 2000 e non nel 2001 va riportato l'importo di cui al quadro RH del modello UNICO 2001 Persone fisiche. L'importo va rilevato nella colonna 21 del rigo relativo alla stessa società. Nel caso in cui il dichiarante a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta 1999 non risulti partecipe all'impresa al 31 dicembre 2001, vanno compilate soltanto le colonne 1, 4 e 17;
- **colonna 18**, la quota di reddito rideterminato nel 2001 dalla partecipata, relativamente al 2000. La colonna va comunque compilata qualora la società abbia imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta precedente, anche se il reddito non sia stato rideterminato. In tal caso va confermato l'importo imputato nel periodo precedente. Nel caso in cui il dichiarante a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta 2000 non risulti partecipe all'impresa al 31 dicembre 2001, vanno compilate soltanto le colonne 1, 4 e 18.

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.

Nel **rigo RH5** va indicata la somma delle quote di reddito (importi positivi di colonna 10) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3).

Nel **rigo RH6** va indicata la somma delle quote di perdite (importi negativi di colonna 10) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria (codice 1). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH7** va indicata la differenza tra RH5 e RH6. Se il risultato è negativo, indicare zero e riportare l'importo nel rigo RH30, campo 6, ovvero nel rigo RH31 se trattasi di perdite riportabili senza alcun limite di tempo. Qualora il dichiarante abbia anche redditi o perdite d'impresa risultanti dal quadro RF che possono essere rispettivamente compensati o sommati a dette perdite di partecipazione, i rigi RH30 o RH31 non vanno compilati, poiché i relativi importi vanno riportati nel corrispondente prospetto del quadro RS.

Se l'importo di rigo RH7 è di segno positivo, nel **rigo RH8** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria, fino a concorrenza dell'importo di rigo RH7.

Nel **rigo RH9**, va indicata la differenza fra rigo RH7 e rigo RH8.

Nel **rigo RH10**, va indicata, fino a concorrenza del rigo RH9, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno).

Qualora sia stata compilata la colonna 11 della Sezione I, nel rigo RH10 indicare le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH9 e il totale degli importi indicati nella colonna 11, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.

L'eventuale eccedenza di perdite di partecipazione in imprese in contabilità ordinaria di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del **rigo RH30** ovvero nel **RH31** del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno.

Nel **rigo RH11** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH12** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH9 e la somma dei rigi RH10 e RH11.

Nel **rigo RH13**, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno "-") derivante dalla partecipazione in società semplici o in associazioni fra artisti e professionisti (codice 2).

**SEZIONE II**  
**DETERMINAZIONE DEL**  
**REDDITO**

Vedere in APPENDICE la voce  
"Perdite di impresa  
in contabilità ordinaria"

Vedere in APPENDICE la voce  
"Perdite riportabili  
senza limiti di tempo"

Nel **rigo RH14**, va indicata la somma algebrica dei rigi RH12 e RH13, il cui importo va riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 2, del Quadro RN.

Nel **rigo RH15** va indicata la somma delle colonne 9, relativa al reddito agevolato ai fini DIT, che deve essere riportata nel **rigo RJ10**, del quadro RJ del fascicolo 3 per la determinazione del reddito agevolato DIT.

Nel **rigo RH16** va indicato il totale degli importi delle colonne 12.

Nel **rigo RH17** va indicato il totale degli importi delle colonne 13.

Nel **rigo RH18, colonna 2** va indicato il totale degli importi delle colonne 14; nella **colonna 1** l'ammontare dei crediti d'imposta sui dividendi riferibili agli utili distribuiti da società "figlie" comunitarie di cui all'art. 96-bis del TUIR. Detto importo va riportato nei rigi RN2 ed RN23 del quadro RN.

Nel **rigo RH19**, va indicato il totale degli importi delle colonne 15. Detto importo va riportato nei rigi RN2 ed RN23 del quadro RN.

Nel **rigo RH20**, va indicato il totale degli importi delle colonne 16. Detto importo va riportato nel rigo RN25 del quadro RN.

I **rigi da RH21 a RH24** vanno compilati al fine della rideterminazione del reddito, derivante dalla partecipazione in un'impresa familiare o in una società in nome collettivo o in accomandita semplice, agevolato nel 1999 ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999; si tratta dei soggetti per i quali dalle colonne 17 della Sezione I emerge una rideterminazione delle quote di reddito agevolato nell'anno 1999.

Tali rigi vanno altresì compilati dai contribuenti che, avendo fruito nel 1999 della predetta agevolazione sia per i redditi da partecipazione che per quelli derivanti dall'attività d'impresa direttamente esercitata, siano tenuti alla rideterminazione del solo reddito da partecipazione.

Nel **rigo RH21, colonna 2**, va indicata la somma degli importi di colonna 17 della Sezione I. Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare il prospetto Rideterminazione del reddito agevolato del quadro RS del Fascicolo 3, l'importo di rigo RH21, colonna 2 va riportato nel rigo RS29. In tal caso non vanno compilati i rigi da RH22 a RH24.

Qualora il contribuente abbia fruito nel 1999 della richiamata agevolazione relativamente ai redditi d'impresa e non sia tenuto alla rideterminazione nel quadro RS, nel **rigo RH21, colonna 1**, va indicato il minore tra gli importi dei rigi RS19 e RF43 ovvero RS15 e RG31 del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche, riportati nel rigo RN1, colonna 2, del medesimo Modello UNICO 2000; nel caso nel periodo precedente sia stato applicato il comma 1.1 bis dell'art. 2 della legge 133 del 1999, va indicato l'importo di rigo RS28, colonna 3, del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche; nel rigo RH21, **colonna 2**, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne 17 della Sezione I e di quello di colonna 1 del medesimo rigo RH21.

Nel **rigo RH22** va riportato il valore indicato nel rigo RN5, colonna 1, del Modello UNICO 2000.

Nel **rigo RH23** va calcolato il maggior imponibile soggetto ad aliquota ordinaria ottenuto sottraendo al rigo RH22 l'importo di rigo RH21, colonna 2. Se tale importo è minore di zero, indicare zero.

Nel **rigo RH24, colonna 1**, va indicata l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 1.1-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 1999, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al rigo RN5, colonna 2, del Modello UNICO 2000, aumentato dell'importo di rigo RH23 del presente quadro. L'imposta così determinata va ridotta di quella indicata nel rigo RN6, colonna 2, del Modello UNICO 2000, e del 19 per cento dell'importo di detto rigo RH23.

Nella **colonna 2**, va indicata l'eventuale maggior imposta rideterminata nel precedente periodo d'imposta nel Modello UNICO 2001.

Nella **colonna 3**, va indicata la differenza tra **colonna 1** e **colonna 2**; tale importo corrisponde all'imposta da versare con **codice tributo 4002** indicando come periodo di riferimento l'anno d'imposta 2001.

I **rigi da RH25 a RH28** vanno compilati al fine della rideterminazione del reddito, derivante dalla partecipazione in un'impresa familiare o in una società in nome collettivo o in accomandita semplice, agevolato nel 2000 ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999; si tratta dei soggetti per i quali dalle colonne 18 della Sezione I emerge una rideterminazione delle quote di reddito agevolato nell'anno 2000.

Tali rigi vanno altresì compilati dai contribuenti che, avendo fruito nel 2000 della predetta agevolazione sia per i redditi da partecipazione che per quelli derivanti dall'attività d'impresa direttamente esercitata, siano tenuti alla rideterminazione del solo reddito da partecipazione.

Nel **rigo RH25, colonna 2**, va indicata la somma degli importi di colonna 18 della Sezione I.

Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare il prospetto Rideterminazione del reddito agevolato del quadro RS, l'importo di rigo RH25, colonna 2, va riportato nel rigo RS42. In tal caso non vanno compilati i rigi da RH26 a RH28.

Qualora il dichiarante abbia compilato il prospetto Determinazione del reddito agevolato del quadro RS del modello UNICO 2001 e non sia obbligato a compilare il prospetto "Rideterminazione del reddito agevolato" del quadro RS della presente dichiarazione, nel rigo RH25, colonna 1, va indicato il minore tra gli importi dei rigi RS19 e RF44 ovvero RS19 e RG29 del modello UNICO 2001, riportati nel rigo RN1, colonna 2, del medesimo Modello UNICO 2001. In questo caso nel rigo RH25, colonna 2, va calcolata la somma degli importi indicati nelle colonne 18 dei rigi della Sezione I e di quello di colonna 1 del medesimo rigo RH25.

Nel **rigo RH26** va riportato l'importo indicato nel rigo RN5, colonna 1, del Modello UNICO 2001.

Nel **rigo RH27** va calcolato il maggior imponibile soggetto ad aliquota ordinaria ottenuto sottraendo al rigo RH26 l'importo di rigo RH25, colonna 2. Se tale importo è minore di zero, indicare zero.

Nel **rigo RH28**, va indicata l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 2000, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al rigo RN5, colonna 2, del Modello UNICO 2001, aumentato dell'importo di rigo RH27 del presente quadro. Dall'imposta così determinata va dedotto, oltre l'imposta indicata nel rigo RN6, colonna 2, del Modello UNICO 2001, anche il 19 per cento dell'importo di detto rigo RH27. Tale importo va versato con codice tributo 4002, indicando come periodo di riferimento l'anno d'imposta 2001.

Il socio, il coniuge, il collaboratore familiare o l'associato, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del TUIR o da lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, devono indicare nel **rigo RH29** la somma di tali redditi, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR.

Nel **rigo RH30**, va indicata la parte delle perdite dei soci di società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria, derivanti dalla partecipazione nelle società stesse, corrispondenti alle quote di partecipazione agli utili non compensate nell'anno (vedi in APPENDICE la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nelle **colonne da 1 a 6** devono essere indicate le perdite dei relativi periodi d'imposta non compensate nell'anno 2001.

Nel **rigo RH31** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno.

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del TUIR.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella Sezione I vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella Sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel 2001 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

Si ricorda che non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

**ATTENZIONE: il contribuente che si è avvalso dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ed ha comunicato all'intermediario, contestualmente alla presentazione della "dichiarazione riservata", i redditi derivanti da tale attività, percepiti nel periodo che va dal 1° agosto 2001 alla data di presentazione della predetta dichiarazione, non è tenuto ad indicare i predetti redditi nel presente modello, sempreché l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.**

#### RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente. In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti.

Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia: *précompte* e la Germania: *Vergütung des Erhöhungsbetrages*).


Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).

Nel caso di attività finanziaria per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.

**Perdite d'impresa  
in contabilità ordinaria  
non compensate  
nell'anno**

### **3. QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE**


**Generalità**



Vedere in APPENDICE, voce  
"Credito per le imposte pagate  
all'estero"



**SEZIONE I  
UTILI DA PARTECIPAZIONE  
IN SOCIETÀ ED ENTI  
SOGGETTI ALL'IRPEG**



Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del TUIR, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR. Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

- a) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- b) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- c) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del TUIR, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- d) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- e) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73% dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR;
- f) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 56,25% dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR;
- g) il credito d'imposta non compete:
  - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
  - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera a) sopra citata;
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del **58,73** per cento, come specificato alla lettera b), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel **2001**, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera c), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento, come specificato alla lettera d), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 58,73 per cento, come specificato alla lettera e), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI6**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 56,25 per cento, come specificato alla lettera f), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Vedere in APPENDICE, voce  
"Calcolo del credito d'imposta  
limitato sui dividendi"

Vedere in APPENDICE, voce  
"Calcolo del credito d'imposta  
limitato sui dividendi"

Vedere in APPENDICE, voce  
"Utili prodotti all'estero"

Nei **rigli** da **RI1** a **RI6**, indicare rispettivamente:

- nella colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella colonna 3, le ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).
- nel **riglo RI7**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  - nella colonna 1, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta. Si precisa che gli utili distribuiti da soggetti esteri vanno indicati al lordo delle eventuali ritenute applicate nello stato di residenza della società emittente.
  - nella colonna 3, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- nel **riglo RI8**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei rigli da **RI1** a **RI7**. L'importo indicato al **riglo RI8**, colonna 1, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **riglo RN1**, colonna 2, del quadro RN; l'importo indicato al **riglo RI8**, colonna 2, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel **riglo RN2** del quadro RN; l'importo indicato al **riglo RI8**, colonna 3, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel **riglo RN26**, colonna 2, del quadro RN;
- nel **riglo RI9**, riportare gli utili, già indicati nel **riglo RI8**, derivanti da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;
- nel **riglo RI10**, la quota del credito d'imposta di cui al **riglo RI3** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili (vedere in APPENDICE al Fascicolo 1, voce "Dividendi comunitari").

In questa sezione nel **riglo RI11**, colonna 1, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **riglo RI12**, colonna 1, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.). Nel **riglo RI13**, colonna 1, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **riglo RI14**, colonna 1, indicare:


- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati:
    - derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito quadro RE, Sezione II). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo riglo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
    - derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo riglo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
  - i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.
- Si ricorda che i proventi sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai rigli **RI12** e **RI15** non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM, se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a 5 anni.

Nel **riglo RI15**, colonna 1, indicare gli altri proventi percepiti nel 2001, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto, da operazioni a termine su titoli e da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Non vanno, invece, indicati i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori che devono essere dichiarati nel quadro RT.

In questo riglo devono essere indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi, esclusivamente, ai redditi di capitale indicati nel presente quadro.

**SEZIONE II**  
**ALTRI REDDITI DI CAPITALE**



Nella **riga RI16**, colonna 1, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nella colonna 2 dei rigi da **RI11** e **RI16**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel rigo **RI17**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei rigi da **RI11** e **RI16**. L'importo indicato al rigo **RI17**, colonna 1, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN. L'importo indicato al rigo **RI17**, colonna 2, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

Questo quadro è composto da due sezioni:

**Sezione I:** riservata ai redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR.

**Sezione II:** riservata alle erogazioni per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all'articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR.

Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2001; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

Il riquadro identificativo in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

In questa Sezione dovete dichiarare tutti i redditi diversi.

Nel **riga RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili (vedi in APPENDICE la relativa voce "Lottizzazione").

Nel **riga RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione II del quadro RM.

Nel **riga RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.

Nel **riga RL4**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito a familiari. Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 54 del TUIR (vedere in APPENDICE, voce "Calcolo delle plusvalenze").

Si ricorda che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

Nel **riga RL5**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **riga RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **riga RL7**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.


Nel **riga RL8**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2001 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

## **4. QUADRO RL - REDDITI DIVERSI**

Generalità

**SEZIONE I**  
Determinazione  
del reddito ai fini IRPEF



Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del TUIR (vedi in APPENDICE la voce "Credito per le imposte pagate all'estero"). Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL9**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento. Si ricorda che i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vanno dichiarati nel quadro RE Sezione II del Modello UNICO 2002 Persone fisiche.

Nel **rigo RL10**, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL11**, indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, compresa l'intera misura della c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione obbligatoria, dal personale avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali. I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vanno invece dichiarati, nel quadro RC del Modello UNICO 2002 Persone fisiche.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

Nel **rigo RL12**, indicare la somma degli importi da **rigo RL1** a **rigo RL11**.

Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare nei **rigi** da **RL13** a **RL20** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **rigi RL13** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e **RL14** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al **rigo RL15** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nel **rigo RL16**, indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui al **rigo RL4**. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Le spese di cui ai **rigi RL17** (affitto e concessione in usufrutto di aziende), **RL18** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **RL19** (attività commerciali occasionali) e **RL20** (attività occasionali di lavoro autonomo e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.

Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel **rigo RL11**.

Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai rigi RL1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6, RL10 e RL11, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RL21**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai **rigi** da **RL13** a **RL20**.

Nel **rigo RL22**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL12) e il totale delle deduzioni (rigo RL21) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo RL23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel **rigo RN26, colonna 2, del quadro RN**.

In questa sezione dovete dichiarare le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Dal 2000 per tali compensi è prevista una nuova modalità di tassazione (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000), pertanto per il 2001:

- i primi euro 5.164,57, pari a lire 10.000.000, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori euro 20.658,27, pari a lire 40 milioni, viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 18%);
- sulle somme eccedenti, viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 18%).

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che pertanto non devono essere indicati in questa sezione.

Per facilitare la compilazione dei **rigi RL24, RL25, RL26 e RL27** è necessario utilizzare il seguente prospetto.

**PROSPETTO PER I COMPENSI ED ALTRE SOMME  
DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

	Compensi percepiti nel 2001	Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2001	Addizionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2001
<b>Totale compensi</b>			
<b>Compensi esenti (fino a lire 10 milioni)</b>		Ritenute a titolo d'imposta (casella 3 X 18%)	Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X 0,9%)
<b>Compensi con ritenuta a titolo d'imposta</b>			
<b>Imponibile</b>		Ritenute a titolo d'acconto (casella 5 - casella 6)	Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 8 - casella 9)

**MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO**

**Indicare in:**

- **casella 1**, il totale dei compensi percepiti;
- **casella 2**, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di euro 5.164,57, pari a lire 10.000.000;
- **casella 3**, i compensi percepiti eccedenti l'importo di euro 5.164,57, pari a lire 10.000.000, fino ad un importo massimo di euro 20.658,27, pari a lire 40 milioni;
- **casella 4**, la differenza tra l'importo della casella 1 e la somma degli importi indicati nelle caselle 2 e 3;
- **casella 5**, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- **casella 6**, il 18 % dell'importo indicato nella casella 3;
- **casella 7**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 5 e l'importo indicato nella casella 6; se tale differenza è negativa indicare zero;
- **casella 8**, il totale dell'addizionale regionale trattenuta risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- **casella 9**, lo 0,9 % dell'importo indicato nella casella 3;
- **casella 10**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 8 e l'importo indicato nella casella 9; se tale differenza è negativa indicare zero.

Nel **rigo RL24** indicare:

- a **colonna 1**, l'importo di casella 1 del prospetto;

Nel **rigo RL25** riportare:

- a **colonna 1**, l'importo di casella 3 del prospetto. L'indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RN6 del quadro RN);
- a **colonna 2**, l'importo di casella 4 del prospetto; tale importo sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 colonna 2.

Nel **rigo RL26** indicare:

- a **colonna 1**, l'importo della casella 5 del prospetto;
- a **colonna 2**, l'importo della casella 7 del prospetto; tale importo deve essere sommato alle ritenute relative agli altri redditi e riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

**SEZIONE II**  
**Attività sportive**  
**dilettantistiche**

	5	8
1		
2	6	9
3		
4	7	10

Nel **rigo RL27** indicare:

- **a colonna 1**, l'importo della casella 8 del prospetto;
- **a colonna 2**, l'importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 2 del quadro RV.

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli artt. 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lett. f), e 16 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 16-bis del TUIR e i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

- se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
- se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata.

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 16 del TUIR) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione X.

Il riquadro identificativo in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il quadro si articola in dieci sezioni.

Nella **Sezione I** vanno indicate:

- a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione da funzioni notari;
- c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 16, comma 1, lett. a), del TUIR.

Ciò premesso nei **rigli RM1** e **RM2**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2001;
- nella **colonna 3**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 2001 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2001 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

- a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della ces-

## **5. QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Generalità

**SEZIONE I**  
INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI  
DI CUI ALLE LETTERE D), E), F)  
DELL'ART. 16, DEL TUIR

**SEZIONE II**  
INDENNITÀ, PLUSVALENZE  
E REDDITI DI CUI ALLE LETTERE  
G), G-BIS), H), I), L) E N)  
DELL'ART. 16, COMMA 1,  
DEL TUIR

sione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del TUIR;

- c) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;
- d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
- g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei righi da **RM3** a **RM5**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo delle ritenute subite nel 2001 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23).

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei rigi **RM6** e **RM7**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute subite nel 2001 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nelle **colonne 4 e 5**, il credito d'imposta spettante, rispettivamente, in misura piena o limitata ai sensi dell'art. 14 del TUIR. Tali colonne non vanno compilate nel caso in cui i redditi provengono da società estera.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23).


Nella **Sezione IV** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN e l'ILOR, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2001 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, nel rigo **RM8** indicare:


- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23).

Devono essere indicati in questo rigo, ad esempio:


- a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;



**SEZIONE III**  
REDDITI CONSEGUITI DA  
SOCI DI SOCIETÀ DI CAPITALI  
COSTITUITE DA PIÙ  
DI CINQUE ANNI, IN CASO  
DI RECESSO, RIDUZIONE DEL  
CAPITALE E LIQUIDAZIONE



**SEZIONE IV**  
IMPOSTE E  
ONERI RIMBORSATI



- b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la spesa relativa alla costruzione. Se ad esempio il contribuente ha indicato nel 2000 interessi passivi pari a euro 2.065,83, pari a lire 4.000.000, a fronte di un mutuo di euro 30.987,41, pari a lire 60.000.000, del quale ha utilizzato per la costruzione soltanto euro 15.493,71, pari a lire 30.000.000, in questo rigo deve essere indicato l'importo di euro 1.032,91, pari a lire 2.000.000;
- c) i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute. Non va indicato in questo rigo il contributo concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel settembre ed ottobre 1997 nelle Regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto ed importazione di beni utilizzati ed ai servizi, anche professionali, necessari per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutte o danneggiate.

Nel **rigo RM9** indicare:

- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23).

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo dell'ILOR e del CSSN, dedotti in anni precedenti e restituiti nel 2001.

Nella **Sezione V** va indicato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, relativamente ai contratti stipulati entro il 31/12/2000, per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.

Ciò premesso, nel **rigo RM10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2001 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2001 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), a-bis), b) e c) del TUIR, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 16, comma 1, lett. a), del TUIR, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella **Sezione IX** del presente quadro. In tal caso, nel **rigo RM17**, indicare nella **colonna 7** la percentuale del reddito spettante all'erede e nella **colonna 8** il codice fiscale del defunto.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del TUIR, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, compilare i **righi RM11 e RM12**, indicando:

- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi limitato relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 5**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 6**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23).

Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che gli eredi devono indicare nella presente Sezione, l'Agenzia delle Entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi, da indicare nelle **colonne 3 e 4**, si precisa che:

- a) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- b) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

**SEZIONE V**

PREMI PER ASSICURAZIONI  
SULLA VITA NEI CASI DI RISCATTO  
DEL CONTRATTO NEL CORSO  
DEL QUINQUENNIO

**SEZIONE VI**

REDDITI PERCEPITI  
IN QUALITÀ DI EREDE  
O LEGATARIO

- c) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del TUIR, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- d) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- e) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73% dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR (vedere in APPENDICE, voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi");
- f) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 56,25% dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR (vedere in APPENDICE, voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi");
- g) il credito d'imposta non compete:
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti (vedere in APPENDICE, voce "Utili prodotti all'estero");
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
  - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del TUIR, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.

L'importo di tali utili è indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **rigo RM13**, indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del TUIR, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili. Nella **Sezione VII** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.

Ciò premesso, nel **rigo RM14**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

Nella **Sezione VIII** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del TUIR).

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, i proventi di cui alla lett. g) dell'art. 41, comma 1, del TUIR, sono determinati, valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

**SEZIONE VII  
PROVENTI DERIVANTI  
DA DEPOSITI A GARANZIA**

Per ulteriori informazioni  
vedere in APPENDICE le voci  
"Proventi derivanti da depositi  
a garanzia di finanziamenti"  
e "Versamenti", nonché  
il paragrafo relativo  
alle rateizzazioni posto  
nelle Istruzioni generali  
del Fascicolo 1

**SEZIONE VIII  
REDDITI DI CAPITALE  
SOGGETTI AD IMPOSIZIONE  
SOSTITUTIVA**

Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, derivanti dal possesso di tali attività per un periodo superiore ai dodici mesi, realizzate dal 1° gennaio 2001 al 3 agosto 2001 si applica il meccanismo dell'equalizzatore previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze 4 agosto 2000.

Vanno indicate, altresì, le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata; in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.

Ciò premesso, nel **rigo RM15**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al Fascicolo 1, la tabella "Elenco Stati esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta dovuta.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM23). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel **rigo RM16**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

Nella **Sezione IX** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata, erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel **rigo RM17**, indicare le somme percepite nel corso del 2001 a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'importo percepito nell'anno, comprensivo dell'importo delle rivalutazioni indicato al rigo RM18, colonna 1;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme;
- nella **colonna 4**, il tipo di emolumento, indicando il codice:
  1. se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  2. se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  3. se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  4. se si tratta di altre indennità ovvero di somme derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- nelle **colonne 5 e 6**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

Le **colonne 7 e 8** devono essere compilate esclusivamente dagli eredi secondo le modalità indicate nelle istruzioni della Sezione VI del presente quadro.

A partire dal 2001 le rivalutazioni sul TFR sono assoggettate ad una imposta sostitutiva nella misura dell'11% per cento, così come previsto dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 47 del 2000. Pertanto il percipiente è tenuto a versare entro il termine previsto per il saldo delle imposte dovute relative alla presente dichiarazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, l'imposta sostitutiva dovuta relativamente alle rivalutazioni da effettuare sugli accantonamenti TFR successivi al 1° gennaio 2001.

A tal fine è stato istituito il **codice tributo 1714**.

Ciò premesso nel **rigo RM18** indicare:


- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle rivalutazioni riferite al 2001;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dell'imposta versata sull'importo di colonna 1.

Nel **rigo RM 19**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità

Vedere in APPENDICE, voce  
"Equalizzatore OIVCM"



**SEZIONE IX**  
**REDDITI CORRISPOSTI**  
**DA SOGGETTI**  
**NON OBBLIGATI PER LEGGE**  
**ALLA EFFETTUAZIONE**  
**DELLE RITENUTE D'ACCONTO**



giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2001;
- nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme.

Nel **rigo RM20**, indicare, in **colonna 2**, l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente. Si ricorda che per i redditi indicati in questa Sezione l'Agenzia delle Entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.

L'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n.30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento di quei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del TUIR, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte. Il versamento del predetto acconto del 20 per cento, da effettuarsi mediante utilizzo del mod. F24, utilizzando il **codice tributo 4200**, è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
- indennità, acconti e anticipazioni percepiti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa;
- indennità sostitutiva del preavviso.



È importante sapere che l'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione VIII per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.

Ciò premesso, nel **rigo RM21**, indicare il totale dei redditi non assoggettati a ritenuta alla fonte per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento.

Per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, per quanto maturato sino al 31 dicembre 2000, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennità (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a euro 258,23, pari a lire 500.000, ovvero euro 309,87, pari a lire 600.000, se il diritto alla percezione è sorto a partire dal 1998 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.

Per il trattamento di fine rapporto maturato a partire dal 1° gennaio 2001 l'imponibile deve essere considerato al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, senza tener conto delle citate riduzioni forfetarie previste sino al 31 dicembre 2000. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni, è riconosciuta una detrazione pari a euro 61,97, pari a lire 120.000, annue con esclusione dei periodi in cui non è maturato il TFR. Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni.

**SEZIONE X**  
**REDDITI SOGGETTI**  
**ALL'ACCONTO**  
**DEL 20 PER CENTO**



Inoltre, l'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 47 del 2000 ha disposto una speciale detrazione "transitoria" pari a euro 61,97, pari a lire 120.000, per i TFR liquidati a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2005.

Nel **rigo RM22**, indicare l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nel **rigo RM21**, al netto delle detrazioni spettanti a partire dal 1° gennaio 2001.

Il versamento dell'acconto è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.

Nel **rigo RM23**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:

- nella **colonna 1**, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi ordinari;
- nella **colonna 3**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi limitati;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo RN1, colonna 2**, del **quadro RN**; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei **rigi RN2 e RN26**.

L'ammontare dei redditi di capitale di fonte estera, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, deve essere sommato all'importo degli altri redditi prodotti all'estero e riportato nella **colonna 1 del rigo RN1 del quadro RN**. L'ammontare delle relative imposte pagate all'estero deve essere sommato alle altre imposte pagate all'estero e riportato a **colonna 2 nel rigo RN26** dello stesso **quadro RN**.

Questa sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti - in tutto o in parte - nel 2001.

Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le persone fisiche non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del TUIR, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.

L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento - come nell'ipotesi di acconti - ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni ef-

**Redditi a tassazione  
ordinaria**

**6. QUADRO RT - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA  
SOSTITUTIVA**

**SEZIONE I  
PLUSVALENZE REALIZZATE  
ENTRO IL 30 GIUGNO 1998**

fettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del TUIR (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del TUIR, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.

Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel rigo RT7) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del TUIR, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo RT2, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta. Con riferimento ai righe RT1 e RT2 si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del TUIR, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultime si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

#### Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 2001, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, colonna 2, riportare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 2**. L'importo indicato in colonna 1 deve essere riportato nella **colonna 5** del **rigo RT30** se non viene utilizzato in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT4**, indicare eccedenze di minusvalenze risultanti dalla dichiarazione dell'anno precedente fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**, colonna 2.

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT3**, colonna 2 e quello di **rigo RT4**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, se non vengono utilizzate in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT5**.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **rigi RT6 e RT7**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel **rigo RX7, colonna 5**, del **quadro RX** del Modello UNICO 2001 Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è data dall'importo del rigo RT6 meno gli importi dei rigi RT7 e RT8.



Se l'importo del **rigo RT7** è superiore a quello del **rigo RT6** indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del TUIR. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.


La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.

Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del TUIR), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del TUIR (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del TUIR, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.

Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della



**SEZIONE II**  
**LA DISCIPLINA**  
**INTRODOTTA DAL D.LGS.**  
**21 NOVEMBRE 1997, N. 461**



cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 51.645,69 di euro (pari a 100 milioni di lire) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater del TUIR).

Si ricorda che le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, **nella Sezione II-A o nella Sezione II-B** del presente quadro.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

#### **DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR**

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del TUIR, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certi-

ficati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del TUIR, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

**Nel caso di attività finanziaria per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.**

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del TUIR), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del TUIR, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del TUIR stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.

Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.

Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli

altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del TUIR, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del TUIR, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa. L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, il comma 8 dell'art. 82 del TUIR stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

#### **Determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) realizzate fino al 3 agosto 2001**

Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivolventi da depositi e conti correnti, nonché sui redditi dei contratti derivati e sulle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, sui proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori, derivanti dal possesso di tali attività per un periodo superiore ai dodici mesi, realizzate dal 1° gennaio 2001 al 3 agosto 2001 si applica il meccanismo dell'equalizzatore previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze 4 agosto 2000.

#### **Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti**


Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha apportato alcune modifiche all'art. 20, comma 1, lett. f), del TUIR.

La precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.


Modificando l'art. 20, comma 1, lett. f), del TUIR, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.

Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del TUIR, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.

In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del TUIR (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra



Vedere in APPENDICE voce  
"Equalizzatore"



artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.

Inoltre l'articolo 1 del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20, comma 1, lett. f) del TUIR. A seguito di tale modificazione – che ha effetto per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 – non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicati nell'art. 81, comma 1, lett. c-bis) del TUIR negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; l'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell'articolo 20 del TUIR comporta l'irrelevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.

Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del TUIR, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza – con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 (in G.U. n. 104 del 6 maggio 1992) – sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999 e 5 ottobre 2000 sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.

Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel citato decreto ministeriale 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

#### Modalità di compilazione della Sezione II

I **rigi** da **RT11** a **RT20** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2001.

Nel **rigo RT11**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel **rigo RT12**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RT13**, colonna 2, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT11** e quello del **rigo RT12**.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 2**. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella **colonna 5** del **rigo RT31**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-A, nel **rigo RT14**, colonna 2, indicare dette minusvalenze. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT31**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT15**, indicare la differenza tra l'importo del **rigo RT13** e quello del **rigo RT14**, **colonna 2**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT31**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo del **rigo RT15**.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT18**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **rigi RT16** e **RT17**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX7, colonna 5, del quadro RX del Modello UNICO 2001, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel **rigo RT8**.

Nel **rigo RT19**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è data dall'importo del rigo RT16 meno gli importi dei rigi RT17 e RT18.

Se l'importo del **rigo RT17** è superiore a quello del **rigo RT16** indicare nel **rigo RT20** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

I **rigi** da **RT21** a **RT29** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei rigi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2001.

Nel **rigo RT21**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT22**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RT22** indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel **rigo RT21**.

Nel **rigo RT23**, colonna 2, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT21** e quello del **rigo RT22**.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 2**. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella **colonna 5** del **rigo RT32**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-B, nel **rigo RT24**, colonna 2, indicare dette minusvalenze.

Nel **rigo RT25**, **colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti (indicare in **colonna 1**).

La somma degli importi di cui ai rigi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT23, colonna 2.

Nel **rigo RT26**, indicare la differenza tra l'importo del **rigo RT23**, **colonna 2**, e gli importi dei rigi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT32**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT27**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RT26**; per i titoli sui quali è stato applicato l'equalizzatore si deve tenere conto dell'imposta sostitutiva risultante dalla relativa formula.

Nel **rigo RT28**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel **rigo RT27**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX7, colonna 5 del quadro RX del Modello UNICO 2001. Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei **rigi RT8** e **RT18**.

Nel **rigo RT29**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo del rigo RT27 e l'importo del rigo RT28.

#### Minusvalenze non compensate nell'anno

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate:

- nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione I e nelle successive sezioni;
- nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-A;
- nel **rigo RT32**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-B.

#### Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT33**, **colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX7, colonna 5, del quadro RX del Modello UNICO 2001, specificando nella **colonna 1** la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT34**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei **rigi RT10** e **RT20**, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX.

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps.

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori). Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione all'Inps, non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 2001. Per i soci delle S.r.l. iscritti, in quanto tali, alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.

Per l'anno 2001:

- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896 (reddito minimale);
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 58.573,10, pari a lire 113.413.333, (reddito imponibile massimo).

Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.

Per coloro che svolgono l'attività di affittacamere non opera il minimale ma solamente il massimale.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000, non può essere rapportato ai mesi di attività.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

- per la Gestione Artigiani:
  - 16,40 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896, ed euro 35.143,85, pari a lire 68.048.000;
  - 17,40 per cento per i redditi da euro 35.143,86, pari a lire 68.048.001, fino al massimale di euro 58.573,10, pari a lire 113.413.333, o fino al massimale di euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
- per la Gestione Commercianti:
  - 16,70 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896, ed euro 35.143,85, pari a lire 68.048.000;
  - 17,70 per cento per i redditi da euro 35.143,86, pari a lire 68.048.001, fino al massimale di euro 58.573,10, pari a lire 113.413.333, o fino al massimale di euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Si ricorda che coloro che svolgono l'attività di affittacamere sono iscritti alla gestione commercianti.

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi).

Gli importi devono essere arrotondati alle unità di euro od alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

Nel **riga RR1**, riportare il codice azienda attribuito dall'INPS (8 caratteri numerici e 2 alfabetici).

Nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere barrare la relativa casella.

I **rigi** da **RR2** a **RR4** sono riservati all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa e dei collaboratori.

Il titolare dell'impresa deve esporre, prima i dati relativi alla propria posizione e successivamente i dati relativi ai collaboratori.

Ciascun rigo è predisposto per l'indicazione di tre gruppi di dati:



- 1) le **colonne da 1 a 9** sono riservate all'indicazione dei dati relativi alla propria posizione contributiva;
- 2) le **colonne da 10 a 13** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
- 3) le **colonne da 14 a 20** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

## **PARTE II: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI VARI**


### **1. QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

Generalità

**SEZIONE I  
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  
DOVUTI DA ARTIGIANI E  
COMMERCianti**



**Come si compila  
la Sezione I**



Coloro che svolgono attività di affittacamere non devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 13 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 14 a 20.

Per la compilazione delle singole colonne del rigo:

- a **colonna 1**, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;
- a **colonna 2**, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
- nelle **colonne 3 e 4**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2001 (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
- a **colonna 5**, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:
  - A** Art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
  - B** Art. 1, c. 2, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 16,40 si riduce al 13,40); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;
  - C** Art. 3, comma 9, L. 448/98 e successive modificazioni. Riduzione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alla Gestioni negli anni 1999, 2000 o 2001;
  - D** Qualora spettino contemporaneamente, oltre alla riduzione prevista al punto B, la riduzione di cui al punto C.

Se nel corso dell'anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, devono essere compilati distinti righi relativi ai singoli periodi di validità delle agevolazioni, barrando la casella di colonna 9; in questo caso il primo rigo deve essere interamente compilato, e nei righi successivi devono essere compilate solamente le colonne 5, 6 e 7 (tipo e periodo di riduzione); nella determinazione del contributo dovuto, da riportare esclusivamente nel primo rigo, si deve tener conto delle diverse riduzioni indicate nei righi successivi;

- nelle **colonne 6 e 7**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12);
- a **colonna 8**, il totale dei redditi d'impresa al lordo dell'eventuale quota agevolata ai fini DIT e al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, dichiarati ai fini Irpef per l'anno 2001;
- a **colonna 9**, barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso soggetto del rigo precedente nel caso in cui sia stato necessario compilare più righi per descrivere modifiche del diritto alle agevolazioni contributive intervenute nel corso dell'anno; naturalmente la casella deve essere barrata, solamente, nei righi successivi al primo;
- a **colonna 10**, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere che deve essere indicato nella colonna 14), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale. Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito minimale deve essere rapportato ai mesi di attività;
- a **colonna 11**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 5. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- a **colonna 12**, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili, pari a lire 1.208,33;
- a **colonna 13**, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
- a **colonna 14**, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro 58.573,10, pari a lire 113.413.333. Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 2 barrata) il massimale è di euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000, e non deve essere rapportato ai mesi di attività; Coloro che svolgono attività di affittacamere (casella del rigo RR1 colonna 2 barrata) devono indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;
- a **colonna 15**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella **colonna 14**, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a **colonna 5**. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- a **colonna 16**, coloro che svolgono attività di affittacamere devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;

- a **colonna 17**, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale. Coloro che svolgono attività di affittacamere, devono indicare in tale campo anche l'importo versato per il contributo di maternità;
- a **colonna 18**, indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto di presentazione del mod. UNICO 2002.

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito di ciascun soggetto, effettuare la seguente operazione:

$$\text{col. 15} + \text{col. 16} - \text{col. 17} - \text{col. 18}$$

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nella **colonna 19**; se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 20**.

Qualora i **rigi RR2, RR3 e RR4** non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Nei **rigi da RR5 a RR14** devono essere indicati i dati che consentono la determinazione complessiva dei contributi dovuti o delle somme risultanti a credito. In particolare indicare:

- nel **rigo RR5**, il totale degli importi indicati nelle colonne 11, 12 e 13 di tutti i soggetti;
- nel **rigo RR6**, il totale per tutti i soggetti dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo, anche, delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (col. 12 e 13), sommando anche i contributi con scadenza successiva all'atto della presentazione della dichiarazione Modello UNICO 2002;
- al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguente operazione:  $\text{RR5} - \text{RR6}$ ; se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nel **rigo RR7**; se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nel **rigo RR8**.  
Si precisa che l'eventuale debito esposto nel **rigo RR7** può essere compensato, esclusivamente, utilizzando, il Modello F24; il credito esposto nel **rigo RR8** può essere, invece, utilizzato in compensazione dei contributi a debito dovuti sul reddito eccedente al minimale;
- nel **rigo RR9**, il totale degli importi indicati nelle **colonne 19** di tutti i soggetti;
- nel **rigo RR10**, il totale degli importi indicati nelle **colonne 20** di tutti i soggetti;
- nel **rigo RR11**, l'eccedenza dei contributi derivanti dalla precedente dichiarazione; a tal fine riportare l'importo indicato nel **rigo RX6 a colonna 5** del **quadro RX** del **Modello UNICO 2001**;
- nel **rigo RR12**, la parte dell'eccedenza indicata nel rigo RR11 compensata con il modello F24;
- al fine di determinare il contributo a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$\text{RR9} - \text{RR8} - \text{RR10} - \text{RR11} + \text{RR12}$$

se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nel **rigo RR13**, se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nel **rigo RR14**. Riportare l'importo del rigo RR14 nel corrispondente rigo del quadro RX.

Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR, deve compilare solo nel primo di essi i **rigi da RR5 a RR14**.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, e quindi si compilano quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione, i **rigi da RR5 a RR14** devono essere compilati solo nel primo dei moduli relativi a ciascuna gestione.

Nel caso in cui per una gestione emerga un credito e per l'altra un debito, si deve procedere alla compensazione tra i due risultati:

- se dalla compensazione emerge un debito, si deve provvedere al versamento del contributo dovuto;
- se dalla compensazione emerge un credito, tale importo deve essere riportato nel rigo RX6 del quadro RX.


La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'Inps e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, ecc.).


La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.

Per l'anno 2001 il contributo, entro il massimale di euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000, deve essere calcolato applicando all'imponibile le seguenti aliquote:

- 13 per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;
- 10 per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto assicurativo-contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante rapporto di lavoro subordinato.



**SEZIONE II**  
**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**  
**DOVUTI DAI LIBERI**  
**PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA**  
**GESTIONE SEPARATA DELL'INPS**



Nel **rigo RR15** devono essere riportati i seguenti dati:

- a **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale. Gli amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 devono indicare il reddito imponibile al netto dell'importo di euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896, per il quale l'amministrazione di appartenenza è tenuta al versamento della quota forfetaria. Per i mandati di durata inferiori all'anno la somma di euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896, deve essere rapportata a mese;
- nelle **colonne 2 e 3**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";
- a **colonna 4**, l'aliquota applicata;
- la compilazione della **colonna 5**, è riservata agli amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001. In tale colonna riportare il numero di mesi di durata del mandato (indicare 12 per l'intero anno);
- a **colonna 6**, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di **colonna 4**;
- a **colonna 7**, l'acconto versato.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (dal 13% al 10% o viceversa) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il **rigo RR15** sia il **rigo RR16**.

Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR15 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l'aliquota, nella misura del 13%.

Nel **rigo RR16** saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l'aliquota, nella misura del 10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a 76.442,85 euro, pari a lire 148.014.000, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei **righe RR15 e RR16** sarà pari, rispettivamente, a euro 25.480,95, pari a lire 49.338.000 ed a euro 50.961,90, pari a lire 98.676.000.

Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000.

Nel **rigo RR17** riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle **colonne 6 e 7**.

Nel **rigo RR18** riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione (**rigo RX6 a colonna 5 del Modello UNICO 2001**).

Nel **rigo RR19** riportare la somma degli importi compensati con il mod. F24 riferiti all'importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione.

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

$$RR17 \text{ col. } 6 - RR17 \text{ col. } 7 - RR18 + RR19.$$

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR20**; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nel **rigo RR21**.

Qualora i righe previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i **righe da RR17 a RR21** solo nel primo quadro.



Nel caso in cui risultino compilate entrambe le sezioni, qualora emergano rispettivamente per una sezione un importo a debito (rigo RR13 o RR20) e per l'altra un importo a credito (rigo RR14 o RR21), si deve procedere alla compensazione tra detti importi:

- se dalla compensazione emerge un debito, si deve provvedere al versamento del contributo dovuto;
- se dalla compensazione emerge un credito, tale importo deve essere riportato nel rigo RX6 del quadro RX.


**ATTENZIONE: i contribuenti che hanno presentato la "dichiarazione riservata" delle attività detenute all'estero sono esonerati dall'obbligo di compilazione del presente modulo, relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.**

Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

- a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 10.329,14, pari a lire 20 milioni, (art. 2, comma 1 del D.L. n. 167 del 1990). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.



**2. MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI  
DA, PER E SULL'ESTERO**



b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 10.329,14, pari a lire 20 milioni,, (art. 4, commi 1 e 5 del D.L. n. 167 del 1990). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni. Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti). Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996. Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 16-bis del TUIR.

Tipo di attività detenuta all'estero	Obbligo di compilazione del quadro RW
Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, compresi titoli pubblici)	- in ogni caso
Immobili all'estero	- se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto - in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del Tuir
Preziosi ed opere d'arte	- solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia
Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, compresi titoli pubblici esteri emessi in Italia)	- in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.329,14, pari a lire 20 milioni, (art. 4, commi 2 e 5 del D.L. n. 167 del 1990). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RWV deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2002, in corso di pubblicazione.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi fornite.

Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO/2002 Persone fisiche, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2002, il modulo RVV deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO/2002 Persone fisiche debitamente compilato.

Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE al Fascicolo 1;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
  - 1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
  - 2 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE al Fascicolo 1;
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
  - 1 se denaro;
  - 2 se assegni bancari;
  - 3 se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro o in lire degli importi da indicare, è determinato, per il 2001, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2002, in corso di pubblicazione.

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE al Fascicolo 1;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I;
- nella **colonna 4**, barrare nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa e titoli verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Stati esteri" posta in APPENDICE al Fascicolo 1;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  - 1 per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  - 2 per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  - 3 per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella **colonna 7** e la tipologia nella **colonna 3**.

### **SEZIONE I**

**TRASFERIMENTI DA O VERSO  
L'ESTERO DI DENARO,  
CERTIFICATI IN SERIE O DI  
MASSA O TITOLI ATTRAVERSO  
NON RESIDENTI, PER CAUSE  
DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI  
ESTERI E DALLE ATTIVITÀ  
ESTERE DI NATURA  
FINANZIARIA**

### **SEZIONE II**

**INVESTIMENTI ALL'ESTERO  
OVVERO ATTIVITÀ ESTERE  
DI NATURA FINANZIARIA  
AL 31/12/2001**

### **SEZIONE III**

**TRASFERIMENTI DA, VERSO E  
SULL'ESTERO CHE HANNO  
INTERESSATO GLI  
INVESTIMENTI ALL'ESTERO  
OVVERO LE ATTIVITÀ ESTERE  
DI NATURA FINANZIARIA  
NEL CORSO DEL 2001**

Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici in carica al 31 dicembre 2001, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23 annue, pari a lire 500.000, a qualsiasi titolo.

**Non devono essere comunicati:**

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23, pari a lire 500.000, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2001.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio. In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2002, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2002 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **punto 1**, il codice fiscale;
- nel **punto 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **punti da 3 a 5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato lo Stato estero di residenza (vedere nel Fascicolo 1 in Appendice la tabella "Elenco Stati esteri");
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

### **3. QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO**

**Dati identificativi  
del condominio**

**Dati relativi ai fornitori  
e agli acquisti di beni  
e servizi**

**Queste istruzioni sono dedicate alle persone fisiche non residenti che sono comunque tenute a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2001 in Italia.**

Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più frequenti esposte nel Fascicolo 1.

Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti residenti e contenute nel Fascicolo 1.

Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.

In ottemperanza con quanto sancito dall'art. 14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

- Il sito *Internet* del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate cliccando sul link "residenti all'estero".
- Le pagine Televideo della RAI (p. 370-379).
- Gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires).
- Le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate in formato pdf. Sullo stesso sito è possibile consultare anche la Guida per i Contribuenti non residenti.

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO 2002 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.

Dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2002, qualificandosi come non residenti, le persone fisiche che nel 2001 erano residenti all'estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.

**La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione.**

Nel capitolo 3 sono indicati i casi in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest'obbligo. Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento nel Fascicolo 1 al capitolo 2, PARTE II "Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2002".

Anche nel caso in cui non siete tenuti, rimanete liberi di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2001 o da acconti versati nello stesso anno.

Una volta verificato che avete l'obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti "non residenti". A questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 2001 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.

**Per essere considerati "non residenti", dovete esservi trovati nel 2001 nelle seguenti condizioni:**

- non dovete essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.

Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residenti ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in APPENDICE.

Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all'estero.

Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare, l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze le circolari del Dipartimento delle Entrate n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).

## **PARTE III: PERSONE FISICHE NON RESIDENTI GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2002**

([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it))

([www.finanze.it](http://www.finanze.it))

**La dichiarazione  
dei non residenti**

### **1. LA PRIMA COSA DA FARE**

### **2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE**

'Domicilio' è il luogo in cui  
le persone hanno stabilito la  
sede principale dei loro affari e  
interessi, anche morali e familiari

Sono attualmente in vigore Convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali Accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.

Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle finanze, all'indirizzo [www.finanze.it/osservatoriointernazionale/index.htm](http://www.finanze.it/osservatoriointernazionale/index.htm)).

Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportate nel Fascicolo 1, capitolo 2, della PARTE II "Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2002", non sono in ogni caso da dichiarare, e quindi il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l'amministrazione fiscale italiana:

- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l'esenzione o l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una Convenzione internazionale, non dovrete chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l'Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta, sia che questa sia stata effettuata direttamente da Amministrazioni dello Stato o da altro sostituto.

L'istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituto) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.

Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall'Italia possono avvalersi delle modalità indicate nel Fascicolo 1, capitolo 4, della PARTE I "Istruzioni generali per la dichiarazione".

I contribuenti non residenti, che, invece, al momento di presentazione della dichiarazione si trovano all'estero potranno avvalersi:

- Dell'invio della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle "Istruzioni generali per la dichiarazione".
- Della trasmissione telematica della dichiarazione. I non residenti, infatti, da quest'anno avranno la possibilità di rivolgersi ai consolati ed alle Ambasciate italiane all'estero per chiedere il proprio PINCODE. Il modulo per la domanda di attribuzione del PINCODE può essere prelevato collegandosi al sito [www.unicoline.finanze.it](http://www.unicoline.finanze.it) - sezione "Abilitazione" - utilizzando la specifica funzione "presentazione della domanda - Cittadini italiani residenti all'estero". Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione "Ti aiuto" del sito

Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel Fascicolo 1, capitolo 6, PARTE I "Istruzioni generali per la dichiarazione", sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli contribuenti non residenti:

- Effettuazione dei versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del di-

### **3. REDDITI DA NON DICHIARARE**

### **4. RIMBORSI DI IMPOSTA**

Domanda di rimborso

### **5. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

**A chi e dove presentare  
la dichiarazione**

**Dichiarazione  
spedita dall'estero**

Può essere utile consultare  
l'Appendice alla voce  
"Servizio di presentazione  
telematica delle dichiarazioni"

[www.uniconline.finanze.it](http://www.uniconline.finanze.it)

### **6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI**

**Pagamento dall'estero**

chiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce.

- Effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari di un PINCODE e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni consultare il sito

**Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.**

Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata residente all'estero. Scrivere nel settore, per esteso, in quest'ordine:

- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l'elenco nell'APPENDICE;
- lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
- la località di residenza e il vostro indirizzo completo.

Barrare le caselle nell'ultimo settore "**Nazionalità**" secondo i seguenti criteri:

- la **casella 1** se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la **casella 2** se possedete la nazionalità italiana.

Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.

Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza. Nella Sezione "**Residenza anagrafica**" i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.

Per i residenti all'estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel Comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

Utilizzare la sezione "**Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri**" facendo riferimento alle istruzioni fornite nel Fascicolo 1, capitolo 1, della PARTE III.

Se l'erede che presenta la dichiarazione è residente all'estero:

- nella casella "Comune di residenza anagrafica" indicherà lo Stato estero di residenza;
- nella casella "Frazione, via o numero civico" il luogo ove risiede (città, comune, ecc.) e di seguito l'indirizzo.

Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.

Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

[www.finanze.it](http://www.finanze.it)

## **GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER I NON RESIDENTI**

### **1. DATI PERSONALI**

**Residente all'estero**

**Nazionalità**

**Domicilio fiscale in Italia**

**Dichiarazione  
presentata dall'erede**

### **2. QUADRI RA E RB - REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA**

**Quadro RB  
Precisazioni  
sull'abitazione principale**

I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti, non vanno dichiarati.

Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale. Si considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l'abitazione principale. Conseguentemente nella **colonna 2** (Utilizzo) del **quadro RB**, non devono essere indicati i **codici 1, 5 e 6**.

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all'estero:

- erogati al residente di un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- erogati al residente di un paese estero con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.

In APPENDICE è riportato l'elenco delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ed attualmente in vigore.

Qui di seguito si indicano le modalità di tassazione che riguardano i redditi percepiti da contribuenti residenti in alcuni Stati esteri.

Per il trattamento di redditi percepiti da contribuenti residenti in altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni (i testi delle convenzioni sono reperibili nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo [www.finanze.it/osservatoriointernazionale/index.htm](http://www.finanze.it/osservatoriointernazionale/index.htm)).

Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che sono percepite da studenti ed apprendisti allo scopo di sopperire al loro mantenimento, istruzione e formazione non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro Paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
- provengano da fonti estere.

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
  - le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
  - l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.
- In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

#### **Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela**

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.

Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

#### **Belgio**

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.

Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana.

Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.


#### **Francia**

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.


### **3. QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

**Quali redditi i soggetti  
non residenti  
devono dichiarare  
in questo quadro**


**Borse di studio**



**Stipendi**



**Pensioni**



Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

#### **Germania**

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana. Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola assoggettate a tassazione in Italia.

#### **Australia**

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

#### **Canada**

Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro (lire 12.000.000). Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia. Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

#### **Svizzera**

Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera. Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

Per quanto riguarda i redditi derivanti da Collaborazioni Coordinate e Continuitive, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali il sostituto d'imposta italiano può applicare direttamente l'esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali. Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l'imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d'imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.

#### **Chi deve compilare la Sez. I del quadro RC.**

In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la normativa italiana prevede che devono compilare la prima sezione del quadro RC:

- i non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato devono indicare in questa sezione:
  - i redditi di lavoro dipendente;
  - le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
  - i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
  - le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro;
- i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività, devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:
  - redditi di pensione;
  - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  - compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  - prestazioni pensionistiche di cui al decreto lgs 21/4/1993 n. 124, comunque erogate.

#### **Chi deve compilare la Sez. II del quadro RC.**

I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività, devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:

- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio.
- assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo stato.
- rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e dalle scadenze risultanti dai relativi titoli.

**Collaborazioni  
Coordinate e  
Continuative**

**SEZIONE I  
REDDITI, PER I QUALI  
SPETTANO LE DETRAZIONI,  
ED IMPONIBILI IN ITALIA**

**SEZIONE II  
REDDITI IMPONIBILI IN ITALIA  
PER I QUALI NON SPETTANO  
LE DETRAZIONI**

Ai soggetti non residenti non possono essere attribuite le detrazioni per i familiari a carico. Quindi, nel quadro RN non vanno utilizzati i righe **RN7 ed RN8**.

Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano solo le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo, soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della parte III "Guida alla compilazione del Modello UNICO 2002".

Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.

Gli eredi residenti all'estero non hanno diritto né alla detrazione d'imposta né alla deduzione per le spese sanitarie del defunto, da loro sostenute dopo il decesso.

Si elencano qui di seguito le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai soggetti non residenti.

Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:

– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (**da rigo RP7 a rigo RP11**).

Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

Pertanto i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;

– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 23**);

– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 22**);

– le somme date spontaneamente a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia" (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 20**);

– le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico (**da rigo RP15 a rigo RP17 con codice 21**);

Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell'interesse proprio e non per altri.

Infine, danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (**da rigo RP29 a rigo RP36**).

Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:

– le somme date spontaneamente a istituti religiosi e paesi in via di sviluppo (**rigo RP22 e RP23**);

– i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (**rigo RP27**);

– le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento (**rigo RP27**);

– le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (**rigo RP27**);

– le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (**rigo RP27**);

– il 50% delle imposte arretrate (**rigo RP27**);

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d'imposta oppure di detrarre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all'estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.

I soggetti non residenti non possono compilare i righe che si riferiscono alle deduzioni del reddito complessivo (es. deduzione per abitazione principale) ed alle detrazioni d'imposta (es. detrazioni per familiari a carico) cui non hanno diritto.


Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2001, dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche i non residenti nel territorio dello Stato, se con riferimento al 2001, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta spettanti, dei crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.


#### **4. FAMILIARI A CARICO**

#### **5. QUADRO RP - ONERI E SPESE**

Oneri detraibili



Oneri deducibili






#### **6. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF**

#### **7. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF**

Chi è tenuto  
al pagamento

Domicilio fiscale





<b>Art.</b>	Articolo
<b>ASI</b>	Agenzia Spaziale Italiana
<b>ASL</b>	Azienda Sanitaria Locale
<b>AVS</b>	Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
<b>BOT</b>	Buoni ordinari del Tesoro
<b>CAF</b>	Centro di Assistenza Fiscale
<b>c.c.</b>	Codice civile
<b>c.d.</b>	cosiddetto
<b>CEE</b>	Comunità Economica Europea
<b>CSSN</b>	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
<b>CUD</b>	Certificazione Unificata dei Dipendenti
<b>DIT</b>	Dual Income Tax
<b>D.L.</b>	Decreto Legge
<b>D.Lgs.</b>	Decreto Legislativo
<b>D.M.</b>	Decreto Ministeriale
<b>D.P.C.M.</b>	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
<b>D.P.R.</b>	Decreto del Presidente della Repubblica
<b>ENEA</b>	Ente Nazionale Energia e Ambiente
<b>GEIE</b>	Gruppo Europeo di Interesse Economico
<b>G.U.</b>	Gazzetta Ufficiale
<b>IACP</b>	Istituto Autonomo Case Popolari
<b>ICI</b>	Imposta Comunale sugli Immobili
<b>ICIAP</b>	Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
<b>ILOR</b>	Imposta Locale sui Redditi
<b>INAIL</b>	Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
<b>INCIS</b>	Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
<b>INPS</b>	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
<b>INVIM</b>	Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
<b>IRAP</b>	Imposta Regionale sulle Attività Produttive
<b>IRPEF</b>	Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
<b>IRPEG</b>	Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
<b>ISTAT</b>	Istituto Centrale di Statistica
<b>IVA</b>	Imposta sul Valore Aggiunto
<b>Let.</b>	Lettera
<b>Mod.</b>	Modello
<b>N.</b>	Numero
<b>ONG</b>	Organizzazione Non Governativa
<b>ONLUS</b>	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
<b>SCAU</b>	Servizio Contributi Agricoli Unificati
<b>PRA</b>	Pubblico registro automobilistico
<b>TOSAP</b>	Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
<b>TUIR</b>	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
<b>UE</b>	Unione Europea
<b>UNIRE</b>	Unione Nazionale Incremento Razze Equine

Il comma 2 dell'art. 49 del Tuir elenca gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta dei:

- redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;
- redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

- redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;
- redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Mentre per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stessi. Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.

Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo} + \text{credito d'imposta}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 2} + \text{crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al **rigo RN22**.

Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Nel **rigo RN24** va indicato:

- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati ai **quadri RC, RE, RF, RG, RI, RL** ed **RM** (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);

## **APPENDICE - Fascicolo 2**

### **Abbreviazioni**

**Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi**

**Calcolo delle plusvalenze**

**Altri redditi di lavoro autonomo**

**Credito per le imposte pagate all'estero**

- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai G&IE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 2001, relative ai redditi 2001;
- l'eventuale minore reddito estero del 2001 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del TUIR, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{imposta lorda italiana (rigo RN6)}}{\text{Reddito complessivo (RN1, colonna 2)} + \text{credito d'imposta sui dividendi}}$$

Se nella compilazione dei **quadri RF, RG, RH e RD** risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di rigo RN1, colonna 2, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 2, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia.

Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 2001 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 2001 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.

Se nel 2001 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

In presenza di convenzione, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali, per ciò che concerne i dividendi vedi la tabella "Aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri". Nel caso in cui la convenzione preveda, per taluni redditi, l'esenzione nel paese della fonte non potrà essere portata in detrazione alcuna imposta estera eventualmente pagata. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Tuttavia con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa); cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile.

Si precisa che qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita che non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, potrà essere richiesta mediante un'istanza di rimborso

da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Il contribuente deve conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

Agli effetti dell'applicazione dell'equalizzatore, i titoli e gli altri strumenti finanziari acquisiti in data antecedente al 1° luglio 1998 si considerano acquisiti a tale data.

Pertanto, considerato che l'equalizzatore si applica dal 1° luglio 1998, l'imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze e agli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinques) derivante da titoli, certificati e altri strumenti finanziari **acquistati nel 1998** o in anni precedenti, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \frac{[P_{1998} \cdot 1,03663 \cdot 1,04684 + P_{1999} \cdot 1,04684 + P_{2000}] \cdot 0,125 \cdot 1,035^{g^3}}{(1 + i'_{2001})^{P^1} + P_{2001} \cdot 1,035^{g^2}}$$

in cui:

$$g^1 = t/365;$$

$$g^2 = -(365 - t) / 365;$$

$$g^3 = (365 - t + t') / 365;$$

**P<sub>1998</sub>** = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 1998 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. Per le attività finanziarie già detenute al 1° luglio 1998 può essere assunto, in luogo del costo storico di acquisto, il valore delle attività finanziarie al 1° luglio 1998 determinato con i criteri previsti dalle disposizioni transitorie contenute nell'art. 14 del D.lgs. n. 461 del 1997. La quotazione al termine di ciascun anno è quella rilevata dall'Ufficio Italiano Cambi ed è possibile la consultazione della banca dati nel sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it);

**P<sub>1999</sub>** = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine del 1999 e la quotazione al termine del 1998;

**P<sub>2000</sub>** = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine del 2000 e la quotazione al termine del 1999;



Se **P<sub>1998</sub>**, **P<sub>1999</sub>** e **P<sub>2000</sub>** sono negativi, le minusvalenze non devono essere capitalizzate e possono essere utilizzate nell'ambito della formula per diminuire, fino a concorrenza, le plusvalenze successive prima di effettuare la loro capitalizzazione.

**P<sub>2001</sub>** = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine del 2000;

**i'<sub>2001</sub>** = tasso di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) nell'anno 2001, costituito dalla media dei tassi (mensili) dei mesi antecedenti alla cessione o al rimborso, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, come risultante dalla tabella seguente.

Mese di cessione o rimborso	Tasso netto da indicare nella formula
gennaio	0,04487
febbraio	0,04312
marzo	0,04317
aprile	0,04290
maggio	0,04293
giugno	0,04318
luglio	0,04320
agosto	0,04320

Equalizzatore



$t$  = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data di cessione o di rimborso;

$t'$  = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

L'eventuale risultato negativo costituisce un "credito d'imposta virtuale" che diviso per 12,50 per cento rappresenta una minusvalenza che può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate dal 4 agosto 2001 al 31 dicembre 2001 e, in ogni caso da quelle realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto a condizione che sia stata indicata nella presente dichiarazione.

Nel caso in cui tali redditi derivino da titoli non negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri,  $P_{1998}$ ,  $P_{1999}$ ,  $P_{2000}$  e  $P_{2001}$  rappresentano le quote della plusvalenza o del differenziale positivo o del provento realizzati attribuite a ciascun periodo in proporzione ai giorni di possesso del titolo, certificato, quota, valuta o strumento finanziario.

Per i titoli non quotati, nel caso in cui si realizzi una minusvalenza non si applica l'equalizzatore.

Nell'ipotesi in cui i titoli, i certificati e altri strumenti finanziari **acquistati nel 1999**, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \{ [P_{1999} \cdot 1,04684 + P_{2000}] (1 + i'_{2001})^{g^1} + P_{2001} \cdot 1,035^{g^2} \} \cdot 0,125 \cdot 1,035^{g^3}$$

in cui:

$$g^1 = t/365;$$

$$g^2 = -(365 - t) / 365;$$

$$g^3 = (365 - t + t') / 365;$$

$P_{1999}$  = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 1999 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La quotazione al termine di ciascun anno è quella rilevata dall'Ufficio Italiano Cambi ed è possibile la consultazione della banca dati nel sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it);

$P_{2000}$  = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine del 2000 e la quotazione al termine del 1999;

Se  $P_{1999}$  e  $P_{2000}$  sono negativi, le minusvalenze non devono essere capitalizzate e possono essere utilizzate nell'ambito della formula per diminuire, fino a concorrenza, le plusvalenze successive prima di effettuare la loro capitalizzazione.

$P_{2001}$  = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine del 2000;

$i'_{2001}$  = tasso di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) nell'anno 2001, costituito dalla media dei tassi (mensili) dei mesi antecedenti alla cessione o al rimborso, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, come risultante dalla tabella precedente;

$t$  = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data di cessione o di rimborso;

$t'$  = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Nell'ipotesi in cui i titoli, i certificati e altri strumenti finanziari siano stati **acquistati nel 2000**, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = [P_{2000} (1 + i'_{2001})^{g^1} + P_{2001} \cdot 1,035^{g^2}] \cdot 0,125 \cdot 1,035^{g^3}$$

in cui:

$$g^1 = t/365;$$

$$g^2 = -(365 - t) / 365;$$

$$g^3 = (365 - t + t') / 365;$$

$P_{2000}$  = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 2000 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L'eventuale minusvalenza (o differenziale

negativo o perdita) non deve essere capitalizzato e può essere utilizzato per diminuire, fino a concorrenza il valore di  $P_{2001}$ . La quotazione al termine di ciascun anno è quella rilevata dall'Ufficio Italiano Cambi ed è possibile la consultazione della banca dati nel sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it);

$P_{2001}$  = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine del 2000;

$i'_{2001}$  = tasso di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) nell'anno 2001, costituito dalla media dei tassi (mensili) dei mesi antecedenti alla cessione o al rimborso, al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, come risultante dalla tabella precedente;

$t$  = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data di cessione o di rimborso;

$t'$  = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Agli effetti dell'applicazione dell'equalizzatore le quote acquisite in data antecedente al 1° luglio 1998 si considerano acquisite a tale data. Pertanto, l'imposta sostitutiva relativa ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, i cui certificati (o quote) sia state acquistate o sottoscritte nell'anno 1998 o negli anni precedenti, deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \{ [P_{1998} (1 + i'_{1999}) (1 + i'_{2000}) + P_{1999} (1 + i'_{2000}) + P_{2000}] (1 + i'_{2001})^{g^1} + P_{2001} \cdot 1,035^{g^2} \} \cdot 0,125 \cdot 1,035^{g^3}$$

in cui:

$$g^1 = t/365;$$

$$g^2 = -(365 - t) / 365;$$

$$g^3 = (365 - t + t') / 365;$$

$P_{1998}$  = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 1998 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione;

$P_{1999}$  = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 1999 e la quotazione al termine del 1998;

$P_{2000}$  = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 2000 e la quotazione al termine del 1999;

$P_{2001}$  = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) alla data di cessione o di rimborso del certificato (o quota) e la quotazione al termine del 2000;

$i'_{1999}$ ,  $i'_{2000}$  = tassi interni di rendimento negli anni 1999 e 2000 al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;

$i'_{2001}$  = tasso interno di rendimento nell'anno 2001 (dal 1° gennaio 2001 fino alla data di realizzo) al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;

$t$  = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data in cui i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso sono stati percepiti;

$t'$  = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Nell'ipotesi in cui il certificato o la quota siano stati acquisiti nell'anno 1999, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = \{ [P_{1999} (1 + i'_{2000}) + P_{2000}] (1 + i'_{2001})^{g^1} + P_{2001} \cdot 1,035^{g^2} \} \cdot 0,125 \cdot 1,035^{g^3}$$

in cui:

$$g^1 = t/365;$$



$$g^2 = -(365 - t) / 365;$$

$$g^3 = (365 - t + t') / 365;$$

$P_{1999}$  = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 1999 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione;

$P_{2000}$  = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 2000 e la quotazione al termine del 1999;

Equalizzatore per OIVCM



$P_{2001}$  = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) alla data di cessione o di rimborso del certificato (o quota) e la quotazione al termine del 2000;

$i'_{2000}$  = tassi interni di rendimento nell'anno 2000 al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;

$i'_{2001}$  = tasso interno di rendimento nell'anno 2001 (dal 1° gennaio 2001 fino alla data di realizzo) al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;

$t$  = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data in cui i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso sono stati percepiti;

$t'$  = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Infine, nell'ipotesi in cui il certificato o la quota siano stati acquisiti nell'anno 2000, sempreché il periodo di possesso abbia superato i dodici mesi, l'imposta sostitutiva deve essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = [P_{2000} (1 + i'_{2000})^{g^1} + P_{2001} \cdot 1,035^{g^2}] \cdot 0,125 \cdot 1,035^{g^3}$$

in cui:

$g^1 = t/365$ ;

$g^2 = -(365 - t) / 365$ ;

$g^3 = (365 - t + t') / 365$ ;

$P_{2000}$  = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno 2000 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione;

$P_{2001}$  = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) alla data di cessione o di rimborso del certificato (o quota) e la quotazione al termine del 2000;

$i'_{2001}$  = tasso interno di rendimento nell'anno 2001 (dal 1° gennaio 2001 fino alla data di realizzo) al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;

$t$  = numero di giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2001 e la data in cui i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso sono stati percepiti;

$t'$  = numero dei giorni che intercorrono tra il 1° gennaio 2002 e la data di scadenza per il versamento dell'imposta.

L'art.49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.

Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.

L'abitudine si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.

Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel **quadro RE, Sezione I**, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realiz-

zazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i pre-  
vigenti criteri, con il reddito complessivo.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel **quadro RF o RG, e/o RH, e/o RD**, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei **quadri RF o RG, e/o RH e/o RD** dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel **quadro RS**, secondo le istruzioni ivi previste.

In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, vedi la successiva voce.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

**Perdite d'impresa in contabilità ordinaria**

**Esercizio di arti e professioni**

**Lottizzazione**

**Perdite riportabili senza limiti di tempo**

L'art. 7, commi da 1 a 4, della legge n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione - nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso - attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2006 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

- a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
- b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
- d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
- e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
- f) i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazioni non residenti, come previsto dall'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies) del Tuir;
- g) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese

residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;

- h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- i) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter) del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
- l) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello del dividendo al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Qualora nella certificazione sia evidenziato l'ammontare del dividendo netto e la misura percentuale della ritenuta operata all'estero, è possibile determinare l'ammontare del dividendo lordo attraverso la seguente formula:

$$\text{dividendo lordo} = \frac{\text{dividendo netto}}{(1 - \text{percentuale di ritenuta operata all'estero})}$$

La percentuale di ritenuta operata va espressa attraverso un decimale (ad es. 20% = 0,2).

Ad esempio, in caso di un dividendo netto pari a lire 88.391 ed una ritenuta estera del 26,375%, il dividendo lordo sarà pari a:

$$\frac{88.391}{(1 - 0,26375)} = 120.056$$

Il dividendo lordo da indicare al rigo RI7, colonna 1, sarà quindi 120.055.

Premesso che sugli utili di fonte estera non spetta il credito d'imposta interno, ossia quello disciplinato dall'articolo 14 del TUIR, bensì il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.



Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

La certificazione degli utili può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

**Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti**

**Utili prodotti all'estero**

**Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva**



I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel **quadro RT**, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

*1. Proventi derivanti da depositi a garanzia*

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

*2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta*

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

*3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari*

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al

D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. 239/96".

*4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR*

L'articolo 11, comma 4, del D.lgs. 47 del 2000 ha introdotto un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Tale imposta deve essere versata utilizzando il codice tributo "1714 - Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione - Articolo 11, commi 3 e 4, del D.lgs. 47 del 2000".

*5. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata*



Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

*6. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT*

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel **quadro RT** devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella sezione I del **quadro RT**.

□ **Versamenti**



**PAESI**

**ALIQUOTA MASSIMA**

Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Venezuela	10%
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia	15%
Costa d'Avorio	15-18% (1)
Emirati Arabi	5-15% (2)
Grecia	15-35% (3)
Malta	0-15% (4)
Mauritius	15-40% (5)
India, Pakistan	25%
Trinidad e Tobago	20%

**Attenzione** Per ulteriori informazioni sulle Convenzioni vigenti si veda il sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), voce "soggetti non residenti", sino a consultare la voce "osservatorio internazionale".

- (1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
- (4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
- (5) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.





OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI		segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI		segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI	
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA.....	A001	• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine.....	6811	• invio di tecnici ed esperti.....	1109
B - VENDITE		• altre liquidazioni per differenza .....	6812	• studi tecnici ed engineering .....	1111
• vendita di merce "allo stato estero".....	B001	• altri depositi e cauzioni su contratti a termine .....	6804	• altri regolamenti tecnologia .....	1112
• vendita di merce che non viene esportata .....	B002	<b>N - SERVIZI AZIENDALI</b>		<b>T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE</b>	
• vendita diretta a turisti non residenti .....	B003	• ricerche di mercato .....	6679	• contributi ad organismi internazionali.....	6620
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO.....	C001	• servizi di consulenza fiscali e contabili.....	6680	• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. ....	6617
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA		• servizi legali .....	6681	• spese per consolati, ambasciate, etc .....	6618
• "a fermo".....	D001	• servizi pubblicitari.....	6682	• altre transazioni governative .....	6619
• "in conto commissione".....	D002	• servizi ricerca e sviluppo.....	6683	<b>U - TRASPORTI</b>	
• "in conto deposito".....	D003	• spese per rappresentanza .....	6684	• biglietti aerei.....	0204
• annullamento di contratto.....	D004	• altri servizi aziendali.....	6685	• biglietti marittimi.....	0202
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto).....	D005	<b>O - SERVIZI CULTURALI</b>		• biglietti terrestri.....	0212
• donazione, eredità, legati .....	D006	• opere letterarie (diritti d'autore).....	1202	• bunkeraggi e provviste di bordo .....	0218
• investimento con apporto di merce .....	D007	• opere musicali (diritti d'autore).....	1201	• noli e noleggi aerei.....	0203
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi).....	D008	• altri diritti d'autore.....	1203	• noli e noleggi marittimi.....	0201
• prestiti d'uso.....	D009	• sfruttamento cinematografico.....	1300	• noli e noleggi terrestri.....	0205
• restituzione o sostituzione.....	D010	• sfruttamento televisivo.....	1301	• noli e noleggi vari .....	0207
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI.....	E001	• spese di produzione cinematografica.....	1303	• servizi di assistenza e spese varie.....	0219
F - LEASING .....	F001	• spese di produzione televisiva .....	1304	• trasporti aerei .....	0213
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)		• diritti d'immagine .....	1305	• trasporti altri .....	0214
• esecuzione lavori in Italia o all'estero.....	G001	• altri servizi culturali.....	1306	• trasporti ferroviari .....	0215
• manifestazione pubblicitaria/propaganda.....	G002	<b>P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE</b>		• trasporti marittimi .....	0216
• partecipazione a mostre, gare, fiere .....	G003	• compensi di mediazione.....	6632	• trasporti stradali .....	0217
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)		• compensi per contratti agenzia .....	6633	<b>V - VIAGGI ALL'ESTERO</b>	
• "traffico internazionale" in genere.....	H001	• compensi per contratti di commissione .....	6634	• buoni benzina turistici.....	0318
• noleggio.....	H002	• compensi vari.....	6631	• trasferimenti di banconote italiane .....	0302
• per tentare la vendita .....	H003	<b>Q - SERVIZI INFORMATICI</b>		• regolamenti tra enti emittenti carte di credito .....	0319
<b>OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI</b>		• manutenzione e riparazione computers .....	1113	• viaggi per affari.....	0304
<b>I - ASSICURAZIONI</b>		• servizi di data processing e data base.....	1114	• viaggi per cura.....	0305
• premi lordi su assicurazioni vita .....	6671	• servizi vari informatici.....	1115	• viaggi per studio.....	0306
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni .....	6672	<b>R - SERVIZI VARI</b>		• viaggi per turismo.....	0303
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni .....	6674	• assegni effetti altri valori cambiari non onorati .....	6686	• storno viaggi affari.....	0314
• risarcimenti su assicurazioni vita .....	6673	• canoni o fitti .....	6630	• storno viaggi per cura .....	0315
• indennizzi SACE .....	6675	• contributi previdenziali.....	6605	• storno viaggi per studio.....	0316
<b>J - COMUNICAZIONI</b>		• depositi cauzionali.....	6660	• storno viaggi per turismo.....	0313
• servizi di telecomunicazioni .....	6676	• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili .....	6666	• altri servizi turistici.....	0312
• servizi postali .....	6677	• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie .....	6668	• storno di altri servizi turistici.....	0317
• servizi vari di comunicazioni .....	6678	• espatrio o reimpatrio definitivo .....	6624		
<b>K - INTERESSI ED UTILI</b>		• imposte o tasse .....	6636	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	
• interessi su operazioni correnti mercantili .....	0513	• indennizzi, penali, risarcimento danni .....	6638	<b>W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI</b>	
• interessi su operazioni correnti non mercantili .....	0514	• ingaggio e premi a sportivi .....	6661	• investimenti in azioni .....	0721
• redditi su valori mobiliari .....	0515	• operazioni di transito .....	6612	• investimenti in altri valori mobiliari.....	0722
• redditi su partecipazioni .....	0516	• parcelle professionali .....	6687	• partecipazioni non rappresentate da titoli .....	0723
• altri redditi .....	0517	• pensioni.....	6601	• beni e diritti immobiliari .....	0724
• interessi su prestiti .....	0512	• perdite di esercizio .....	6690	• altri investimenti .....	0725
<b>L - LAVORI</b>		• recupero crediti .....	6688	• disinvestimenti di azioni .....	0727
• grandi lavori ed impianti .....	0108	• ricerche petrolifere .....	6629	• disinvestimenti di altri valori mobiliari .....	0728
• lavori di costruzione e riparazione.....	0107	• rimborso spese .....	6606	• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli .....	0729
• altri lavori .....	0109	• rimesse emigrati/immigrati .....	6689	• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari .....	0730
<b>M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI</b>		• salari e stipendi.....	6602	• altri disinvestimenti.....	0731
• margini su futures di merci .....	6800	• saldi operazioni di compensazione .....	6647	• redditi su valori mobiliari.....	0515
• margini su futures di titoli .....	6801	• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti .....	6691	• redditi su partecipazioni .....	0516
• margini su futures di indici azionari .....	6802	• storni - operazioni correnti mercantili .....	0801	• altri redditi .....	0517
• margini su altri futures.....	6803	• storni - operazioni finanziarie .....	0803	<b>X - PRESTITI</b>	
• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano.....	0750	• successioni e donazioni .....	6693	• erogazione di prestiti.....	0726
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri.....	0751	• sussidi e regalie .....	6635	• ammortamento di prestiti .....	0732
• premi per opzioni su titoli (investimenti) .....	6805	• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali .....	6692	• interessi su prestiti .....	0512
• premi per opzioni su valuta (investimenti) .....	6806	• servizi non classificati .....	6650	<b>Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI .....</b>	<b>0733</b>
• premi per opzioni su altri (investimenti).....	6807	<b>S - TECNOLOGIA</b>		<b>OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI</b>	
• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) .....	6820	• brevetti.....	1100	<b>Z - ALTRE OPERAZIONI</b>	
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) .....	6821	• disegni.....	1105	• Altre operazioni correnti mercantili.....	Z001
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti) .....	6822	• invenzioni .....	1106	• Altre operazioni correnti non mercantili.....	Z002
• premi su altre operazioni finanziarie .....	6808	• know-how .....	1102	• Altre operazioni finanziarie.....	Z003
• liquidazione differenza su opzioni .....	6809	• licenze su brevetti.....	1101		
• liquidazione differenza su futures.....	6810	• licenze su know-how .....	1103		
		• marchi di fabbrica.....	1104		
		• software .....	1107		
		• assistenza tecnica connessa .....	1108		
		• formazione del personale.....	1110		







PAESE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
<b>Algeria</b> (r. p.)	Algeri - 30.02.91	L. 14.12.94, n. 711 (G.U. n. 170, 27.12.94)	30.06.95 (G.U. n. 166, 18.7.95)
<b>Argentina</b> (r. p.)	Roma - 15.11.79	L. 27.4.82, n. 282 (G.U.so n. 144, 27.5.82)	15.12.83 (G.U. n. 49, 18.2.84)
<b>Australia</b> (r.)	Camberra - 14.12.82	L. 27.5.85, n. 292 (G.U.so n. 145, 21.6.85)	5.11.85 (G.U. n. 275, 22.11.85)
<b>Austria</b> (r. p.) + Prot. Aggiuntivo	Vienna - 29.6.81 Roma - 17.4.87	L. 18.10.84, n. 762 (G.U.so n. 311, 12.11.84) L. 16.10.89, n. 365 (G.U.so n. 261, 8.11.89)	6.4.85 (G.U. n. 50, 27.2.85) 1.5.90 (G.U. n. 50, 1.3.90)
<b>Bangladesh</b> (r.)	Roma - 20.3.1990	L. 5.7.1995, n. 301 (G.U. so n. 91, 25.7.95)	7.7.96 (G.U. n. 177, 30.7.96)
<b>Belgio</b> (r. p.)	Roma - 29.4.83	L. 3.4.89, n. 148 (G.U.so n. 97, 27.4.89)	29.7.89 (G.U. n. 183 7.8.89)
<b>Brasile</b> (r.)	Roma - 3.10.78	L. 29.11.80, n.844 (G.U.so n. 342., 15.12.80)	24.4.81 (G.U. n. 127, 11.5.81)
<b>Bulgaria</b> (r. p.)	Sofia - 21.9.88	L. 29.11.90, n. 389 (G.U.so n. 297, 21.12.90)	10.6.91 (G.U. n. 205, 2.9.91)
<b>Canada</b> (r.) + Prot. di modifica	Toronto - 17.11.77 Ottawa - 20.3.89	L. 21.12.78, n. 912 (G.U.so n. 23, 24.1.79) L. 7.6.93, n. 194 (G.U. so 18.6.93, n. 141)	24.12.80 (G.U. n. 18, 20.1.81) 22.2.1994 (G.U. n. 64, 18.3.1994)
<b>Cecoslovacchia</b> (r.)	Praga - 5.5.81	L. 2.5.83, n. 303 (G.U.so n. 174, 27.6.83)	26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
<b>Cina</b> (r.)	Pechino - 31.10.86	L.31.10.89, n. 376 (G.U.so n. 274,23.11.89)	13.12.90 (G.U. n. 277, 27.11.90)
<b>Cipro</b> (r.)	Nicosia - 24.4.74	L.10.7.82, n. 564 (G.U. n. 224, 16.8.82)	9.6.83 (G.U. n. 248, 9.9.83)
<b>Corea del Sud</b> (r.)	Seul - 10.1.89	L. 10.2.92, n. 199 (G.U.so n. 53, 4.3.92)	14.7.92 (G.U. n. 183, 5.8.92)
<b>Costa d'Avorio</b> (r.)	Abidjan - 30.7.82	L.27.5.85, n. 293 (G.U.so n.145, 21.6.85)	15.5.87 (G.U. n. 96, 27.4.87)
<b>Danimarca</b> (r. p.) + Prot. di modifica	Copenaghen - 26.2.80 Copenaghen - 25.11.88	L. 7.8.82, n. 745 (G.U.so n. 284,14.10.82) L. 7.1.92, n. 29 (G.U.so n. 21, 27.1.92)	25.3.83 (G.U. n. 137, 20.5.83) 28.7.92 (G.U. n. 236, 7.10.92)
<b>Ecuador</b> (r. p.)	Quito - 23.5.84	L. 31.10.89, n. 377 (G.U.so n. 274,23.11.89)	1.2.90 (G.U. n. 31, 7.2.90)
<b>Egitto</b> (r. p.)	Roma - 7.5.79	L. 25.5.81, n. 387 (G.U.so n. 202, 24.7.81)	30.6.82 (G.U. n. 177, 30.6.82)
<b>Emirati Arabi Uniti</b> (r.)	Abudabi 22.1.1995	L. 28.81997, n. 309 (G.U.so n. 218, 18.9.97)	5.11.97 (G.U. n. 269, 18.11.97)
<b>Estonia</b> (r.)	Tallin - 20.3.97	L. 19.10.99, n. 427 (G.U.so n. 201/L, 18.11.99)	22.2.2000 (G.U. n. 102, 4.5.2000)
<b>Federazione Russa</b> (r. p.)	Roma - 9.4.96	L. 9.10.97, n. 370 (G.U.so n. 254, 30.10.97)	30.11.98 (G.U. n. 24, 30.1.99)
<b>Filippine</b> (r.)	Roma - 5.12.80	L. 28.8.89, n. 312 (G.U.so n. 207, 5.9.89)	15.6.90 (G.U. n. 233, 5.10.90)
<b>Finlandia</b> (r. p.)	Helsinki - 12.6.81	L. 25.1.83, n. 38 (G.U.so n. 48, 18.2.83)	23.10.83 (G.U. n. 290, 21.10.83)
<b>Francia</b> (r. p.)	Venezia - 5.10.89	L. 7.1.92, n. 20 (G.U.so n. 18, 23.1.92)	1.5.92 (G.U. n. 110, 13.5.92)
<b>Germania</b> (r. p.)	Bonn - 18.10.89	L. 24.11.92, n. 459 (G.U.so n. 280, 27.11.92)	26.12.92 (G.U. n. 293, 14.12.92)

**CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE**




<b>Giappone</b> (r.) + Prot. di modifica	Tokio - 20.3.69 Roma - 14.2.80	L. 18.12.72, n. 855 (G.U. n. 76, 8.1.73) L. 25.5.81, n. 413 (G.U. n. 211, 3.8.81)	17.3.73 (G.U. n. 97, 13.4.73) 28.1.82 (G.U. n. 66, 9.3.82)
<b>Grecia</b> (r. p.)	Atene - 3.9.87	L. 30.12.89, n. 445 (G.U.so n. 17, 22.1.90)	20.9.91 (G.U. n. 244, 17.10.91)
<b>India</b> (r.)	New Delhi - 19.02.93	L. 14.7.95, n. 319 (G.U.so n. 95, 1.8.95)	23.11.95 (G.U. n. 282, 2.12.95)
<b>Indonesia</b> (r.)	Giacarta - 18.02.90	L. 14.12.94 (G.U.so n. 170, 27.12.94)	2.09.95 (G.U. n. 234, 6.10.95)
<b>Irlanda</b> (r.)	Dublino - 11.6.71	L. 9.10.74, n. 583 (G.U. n. 310, 28.11.74)	14.2.75 (G.U. n. 56, 27.2.75)
<b>Israele</b> (r. p.)	Roma - 8.9.95	L. 9.10.97, n. 371 (G.U.so n. 224, 30.10.97)	6.8.98 (G.U. n. 205, 3.9.98)
<b>Jugoslavia</b> (r. p.)	Belgrado - 24.2.82	L. 18.12.84, n. 974 (G.U.so n. 24, 29.1.85)	3.7.85 (G.U. n. 144, 20.6.85)
<b>Kazakhstan</b> (r.)	Roma - 22.9.94	L. 12.3.96, n. 174 (G.U.so 30.3.96, n. 57)	26.2.97 (G.U. 26.3.97, n. 71)
<b>Kuwait</b> (r.) + Prot. di modifica	Roma - 17.12.87 Kuwait City - 17.3.98	L. 7.1.92, n. 53 (G.U.so 4.2.92, n. 28) L. 28.10.99, n. 413 (G.U. 12.11.99)	11.1.93 (G.U. 3.2.93, n. 27) 13.11.99
<b>Lituania</b> (r. p.)	Vilnius - 4.4.96	L. 9.2.99, n. 31 (G.U.so 23.2.99, n. 44)	3.6.99 (G.U. 23.6.99, n. 145)
<b>Lussemburgo</b> (r. p.)	Lussemburgo - 3.6.81	L. 14.8.82, n. 747 (G.U.so 14.10.82, n. 284)	4.2.83 (G.U. 19.3.83, n. 77)
<b>Macedonia</b> (r.)	Roma - 20.12.1996	L. 19.10.99, n. 428 (G.U.so 18.12.99, n. 271)	8.6.2000
<b>Malaysia</b> (r.)	Kuala Lumpur - 28.1.84	L. 14.10.85, n. 607 (G.U.so 7.11.85, n. 262)	18.4.86 (G.U. 13.5.86, n. 109)
<b>Malta</b> (r.)	La Valletta - 16.7.81	L. 2.5.83, n. 304 (G.U.so 27.6.83, n. 174)	8.5.85 (G.U. 24.5.85, n. 121)
<b>Marocco</b> (r.)	Rabat - 7.6.72	L. 5.8.81, n. 504 (G.U.so 11.9.81, n. 250)	10.3.83 (G.U. 21.4.83, n. 109)
<b>Mauritius</b> (r.)	Port Louis - 9.3.90	L. 14.12.94, n. 712 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	28.4.95 (G.U. 17.5.95, n. 113)
<b>Messico</b> (r.)	Roma - 8.7.91	L. 14.12.94, n. 710 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	12.3.95 (G.U. 28.2.95, n. 49)
<b>Norvegia</b> (r. p.)	Roma - 17.6.85	L. 2.3.87, n. 108 (G.U.so 25.3.87, n. 70)	25.5.87 (G.U. 1.7.87, n. 151)
<b>Nuova Zelanda</b> (r.)	Roma - 6.12.79	L. 10.7.82, n. 566 (G.U. 16.8.82, n. 224)	23.3.83 (G.U. 28.5.83, n. 145)
<b>Paesi Bassi</b> (r. p.)	L'Aja - 8.5.90	L. 26.7.93, n. 305 (G.U.so 19.8.93, n. 194)	3.10.93 (G.U. 25.9.93, n. 226)
<b>Pakistan</b> (r.)	Roma - 22.6.84	L. 28.8.89, n. 313 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	27.2.92 (G.U. 16.5.92, n. 113)
<b>Polonia</b> (r.)	Roma - 21.6.85	L. 21.2.89, n. 97 (G.U.so 20.3.89, n. 66)	26.9.89 (G.U. 6.10.89, n. 234)
<b>Portogallo</b> (r.)	Roma - 14.5.80	L. 10.7.82, n. 562 (G.U.so 16.8.82, n. 224)	15.1.83 (G.U. 7.2.83, n. 36)
<b>Regno Unito</b> (r.)	Pallanza - 21.10.88	L. 5.11.90, n. 329 (G.U.so 15.11.90, n. 267)	31.12.90 (G.U. 24.1.91, n. 20)
<b>Romania</b> (r. p.)	Bucarest - 14.1.77	L. 18.10.78, n. 680 (G.U.so 8.11.78, n. 312)	6.2.79 (G.U. 5.3.79, n. 63)
<b>Senegal</b> (r.)	Roma - 20.7.98	L. 20.12.00, n. 417 (G.U.so 19.1.01, n. 11/l)	24.10.01 (G.U. 14.12.01, n. 290)



<b>Singapore</b> (r. p.)	Singapore - 29.1.77	L. 26.7.78, n. 575 (G.U.so 27.9.78, n. 270)	12.1.79 (G.U. 17.2.79, n. 48)
<b>Spagna</b> (r.)	Roma - 8.9.77	L. 29.9.80, n. 663 (G.U.so 23.10.80, n. 292)	24.11.80 (G.U. 17.1.81, n. 16)
<b>Sri Lanka</b> (r. p.)	Colombo - 28.3.84	L. 28.8.89, n. 314 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	9.5.91 (G.U.23.5.91, n. 119)
<b>Stati Uniti</b> (r.)	Roma - 17.4.84	L. 11.12.85, n. 763 (G.U.so 27.12.85, n. 303)	30.12.85 (G.U. 8.2.86, n. 32)
<b>Sud Africa</b> (r.)	Roma - 16.11.95	L. 15.12.98, n. 473 (G.U. 12.1.99, n. 8)	2.3.99 (G.U. 8.4.99, n. 81)
<b>Svezia</b> (r. p.)	Roma - 6.3.80	L. 4.6.82, n. 439 (G.U.so 15.7.82, n. 193)	5.7.83 (G.U. 2.9.83, n. 241)
<b>Svizzera</b> (r. p.)	Roma - 9.3.76	L. 23.12.78, n. 943 (G.U. 12.2.79, n. 42)	27.3.79 (G.U. 24.4.79, n. 113)
<b>Tanzania</b> (r.)	Dar Es Salam - 7.3.73	L. 7.10.81, n. 667 (G.U. 25.11.81, n. 324)	6.5.83 (G.U. 14.4.84, n. 105)
<b>Thailandia</b> (r.)	Bangkok - 22.12.77	L. 2.4.80, n. 202 (G.U. 31.5.80, n. 148)	31.5.80 (G.U. 8.7.80, n. 185)
<b>Trinidad e Tobago</b> (r.)	Port of Spain - 26.3.71	L. 20.3.73, n. 167 (G.U. 7.5.73, n. 116)	19.4.74 (G.U. 4.6.74, n. 144)
<b>Tunisia</b> (r.)	Tunisi - 16.5.79	L. 25.5.81, n. 388 (G.U.so 24.7.81, n. 202)	17.9.81 (G.U. 22.10.81, n. 291)
<b>Turchia</b> (r.)	Ankara - 27.7.90	L. 7.6.93, n. 195 (G.U.so 18.6.93, n. 141)	1.12.93 (G.U. 2.11.93, n. 257)
<b>Ungheria</b> (r. p.)	Budapest - 16.5.77	L. 23.7.80, n. 509 (G.U.so 3.9.80, n. 241)	1.12.80 (G.U. 19.1.81, n. 17)
<b>Unione Sovietica</b> (r.)	Roma - 26.2.85	L. 19.7.88, n. 311 (G.U.so 4.8.88, n. 182)	30.7.89 (G.U. 21.9.89, n. 221)
<b>Venezuela</b> (r.)	Roma - 5.5.90	L. 10.2.92, n. 200 (G.U.so 4.3.92, n. 53)	14.9.93 (G.U. 15.10.93, n. 243)
<b>Vietnam</b> (r.)	Hanoi - 26.11.96	L. 15.12.98, n. 474 (G.U.so 12.1.98, n. 8)	22.2.99 (G.U. 17.3.99, n. 63)
<b>Zambia</b> (r.)	Lusaka - 27.10.72	L. 27.4.82, n. 286 (G.U. 27.5.82, n. 144)	30.3.90 (G.U. 19.4.90, n. 91)

Alderney	Emirati Arabi Uniti	Liberia	Sark
Andorra	Ecuador	Liechtenstein	Seicelle
Anguilla	Filippine	Macao	Singapore
Antigua e Barbuda	Gibilterra	Malaysia	Saint Kitts e Nevis
Antille Olandesi	Gibuti	Maldive	Saint Lucia
Aruba	Grenada	Malta	Saint Vincent e Grenadine
Bahama	Guernsey	Maurizio	Svizzera
Bahrein	Hong Kong	Monserrat	Taiwan
Barbados	Isola di Man	Nauru	Tonga
Belize	Isole Cayman	Niue	Turks e Caicos
Bermuda	Isole Cook	Oman	Tuvalu
Brunei	Isole Marshall	Panama	Uruguay
Cipro	Isole Vergini Britanniche	Polinesia Francese	Vanuatu
Costa Rica	Jersey	Monaco	Samoa
Dominica	Libano	San Marino	



<b>ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999)</b>